

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

933<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente PERA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-VIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-22

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 23-55



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<b>INSINDACABILITÀ</b>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Richieste di deliberazione . . . . .	Pag. 23
<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>		<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>	
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1	Trasmissione e deferimento . . . . .	23
<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b> . . . . .	2	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA</b>		Annunzio di presentazione . . . . .	24
PRESIDENTE . . . . .	3, 6, 7 e <i>passim</i>	Assegnazione . . . . .	24
BISCARDINI ( <i>Misto-Rnp</i> ) . . . . .	6, 8	Nuova assegnazione . . . . .	28
LAURO ( <i>Misto-Cdl</i> ) . . . . .	7, 8	Presentazione di relazioni . . . . .	28
TURRONI ( <i>Verdi-Un</i> ) . . . . .	8, 9	Presentazione del testo degli articoli . . . . .	29
TOFANI ( <i>AN</i> ) . . . . .	10	<b>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	29
Seguito della discussione:		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>(3600) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	29
CAVALLARO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	11	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
FASSONE ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	13	Annunzio . . . . .	22
AYALA ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	15	Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . .	30
MANZIONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	18, 20	Mozioni . . . . .	30
CENTARO ( <i>FI</i> ), relatore . . . . .	20	Interpellanze . . . . .	32
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	22	Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento . . . . .	38
<b>ALLEGATO B</b>		Interrogazioni . . . . .	42
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	23	<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	55

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 10,33.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 4 gennaio.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al nuovo programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 19 gennaio. In particolare, nella seduta pomeridiana di martedì 17 gennaio il Ministro della giustizia svolgerà la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dalla nuova legge sull'ordinamento giudiziario, cui seguirà un dibattito. Informa altresì che nella stessa giornata di martedì 17, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura e per la formazione dell'elenco dei giudici aggregati alla Corte costituzionale.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Non è convincente la risposta fornita dalla Presidenza alla lettera in cui i senatori della sua parte politica chiedevano, stante la convocazione straordinaria della Camera per un dibattito sull'amnistia nella giornata del 27 dicembre scorso, di procedere, ai sensi del comma terzo dell'articolo 62 della Costituzione, alla convocazione di diritto anche del Senato. Anziché richiamarsi alla prassi costituzionale, secondo cui non sarebbe necessaria l'automatica convocazione anche dell'al-

tra Camera, sarebbe stato preferibile dare piena applicazione alla norma costituzionale in considerazione sia della precisa richiesta al riguardo effettuata da una forza politica parlamentare sia del contributo che il Senato avrebbe potuto fornire sulla materia alla luce dei numerosi disegni di legge presentati, alcuni dei quali sottoscritti da un ampio numero di senatori. (*Applausi dal Gruppo Misto-Rnp e dei senatori Petrini e Battafarano*).

PRESIDENTE. Nel confermare il contenuto della risposta inviata al Capogruppo del Gruppo Misto lo scorso 28 dicembre, sottolinea che in ordine al provvedimento sull'amnistia la Conferenza dei Capigruppo si conformerà alle decisioni che al riguardo assumerà la Camera dei deputati, presso la quale il provvedimento è incardinato.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Conferma il dissenso circa la decisione assunta dalla Presidenza.

LAURO (*Misto-CdL*). Poiché il disegno di legge sulle isole minori attende da lungo tempo di essere discusso, ne auspica quantomeno l'assegnazione in sede deliberante alla Commissione competente.

TURRONI (*Verdi-Un*). Alla luce delle dichiarazioni provenienti da settori della maggioranza secondo cui, con riguardo agli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega ambientale, l'ostacolo posto all'esame da parte del Parlamento dall'assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni sarebbe superabile in quanto non vincolante, è opportuno confermare la validità dell'assegnazione con riserva alla Commissione competente operata dalla Presidenza proprio in attesa di quel parere, vincolante ai sensi della legge delega.

PRESIDENTE. Conferma le decisioni precedentemente assunte.

TOFANI (*AN*). Alleanza Nazionale non ha insistito nella calendarizzazione del disegno di legge di riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare nell'esercito della Repubblica sociale italiana anche in attesa che prevalga con maggiore chiarezza all'interno della stessa maggioranza l'intento che ha indotto la sua parte politica alla presentazione del provvedimento, quello cioè di procedere ad un atto di pacificazione rispetto ad un doloroso passato.

PRESIDENTE. La Presidenza ha assunto autonomamente la decisione di non inserire il provvedimento nel calendario.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3600) Deputato PECORELLA.** – *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 2005 è stata svolta la relazione orale, respinta una questione pregiudiziale e dichiarata aperta la discussione generale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il provvedimento di modifica del codice di procedura penale, che interviene nella delicata materia della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, deve essere annoverato tra le leggi *ad personam* del centrodestra, volte ad incidere sui processi in corso. La normativa proposta è inaccettabile perché viola il principio della parità delle parti di fronte al giudice, lede i diritti della vittima del reato e stravolge il sistema processuale penale, conferendo un carattere di merito al giudizio della Cassazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

FASSONE (*DS-U*). La privazione della potestà del pubblico ministero di proporre appello alle sentenze di proscioglimento è stata giustificata con argomenti fragili e riferimenti infondati al diritto internazionale. Un disegno di legge implausibile sotto il profilo del principio costituzionale della eguaglianza delle parti dinanzi al giudice, lesivo dei diritti della parte civile ma, in determinati casi, persino del diritto di difesa è manifestamente irrazionale dal punto di vista degli strumenti attraverso i quali si esercita la pretesa punitiva del pubblico ministero. (*Applausi del senatore Ayala*).

AYALA (*DS-U*). Sebbene sia condivisibile la necessità di intervenire sul sistema delle impugnazioni e di riformare il giudizio di appello in senso conforme alla più recente riforma del sistema processuale, il disegno di legge in discussione reca misure irragionevoli, irrispettose dei principi del giusto processo e prive di requisiti minimi di sistematicità.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ancora una volta la maggioranza utilizza impropriamente uno strumento parlamentare per risolvere i problemi giudiziari del *leader* della Casa delle libertà e licenzia una legge, valevole anche per i procedimenti in corso, che limita illegittimamente il potere di impugnazione del pubblico ministero, danneggia conseguentemente le parti civili e contraddice l'obbligatorietà dell'azione penale. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CENTARO, *relatore*. La contrarietà espressa dall'opposizione si fonda su ragioni politiche e su esercizi di dietrologia. Il provvedimento

non modifica la natura del giudizio in Cassazione ma introduce la contraddittorietà tra i criteri di valutazione della legittimità, non altera l'equilibrio tra le parti perché la parità deve essere valutata nella fase e nel grado processuale e l'eliminazione di un grado di impugnazione non comporta nocimento per la parte offesa.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,33*).

Onorevoli colleghi, buongiorno e buon anno, perché è la prima volta in cui ci rivediamo tutti insieme; «tutti», forse, è dire un po' troppo, ma comunque auguri cordiali a tutti.

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato all'unanimità il nuovo calendario dei lavori fino al 19 gennaio prossimo.

Nell'ambito del contingentamento già disposto, è stata ripartita proporzionalmente tra i Gruppi un'ulteriore ora sia per il decreto-legge in materia di università e beni culturali sia per il disegno di legge sull'inallappabilità delle sentenze di proscioglimento, all'ordine del giorno di oggi.

Nella seduta pomeridiana di martedì 17 gennaio, il Ministro della giustizia renderà al Senato la propria relazione sull'amministrazione della giustizia, prevista dalla nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Nel successivo dibattito – che si concluderà nella predetta seduta – i Gruppi po-

tranno intervenire per complessive tre ore, oltre i tempi per le dichiarazioni di voto congiunte sugli eventuali strumenti presentati.

Sempre nel corso della prossima settimana, seguirà l'esame dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali definiti dalla Commissione competente, delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e degli altri disegni di legge non conclusi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 19 gennaio saranno incardinati i decreti-legge recentemente presentati al Senato.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame del disegno di legge in materia di reati di opinione, ove concluso dalla Commissione, nonché della mozione dei senatori Zanda ed altri sui *decoder* per il digitale terrestre.

Infine, il Parlamento in seduta comune sarà convocato martedì 17 gennaio alle ore 14 per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura e per la formazione dell'elenco dei giudici aggregati alla Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

### **Programma dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006:

- Disegno di legge n. 3600 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 622-1659-1708-2587-3309 – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
- Disegno di legge n. 3296 – Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2274-2275 – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche
- Disegno di legge n. 3538 – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 3509 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (*Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato*)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Elezioni di organi collegiali
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il periodo dall'11 al 19 gennaio 2006:

Mercoledì	11 Gennaio	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 10,30)	} – Seguito discussione generale disegno di legge n. 3600 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )	
Mercoledì	11 Gennaio	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30)	} – Disegno di legge n. 3684 – Decreto-legge n. 250 recante norme in materia di università e beni culturali e altre misure urgenti ( <i>Presentato al Senato – voto finale entro il 5 gennaio 2006 – scade il 4 febbraio 2006</i> ) – Seguito del disegno di legge n. 3600 – Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )	
Giovedì	12 »	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-14)		
				– Disegno di legge n. 622 e connessi – Norme in materia di condominio
				– Disegno di legge n. 3296 – Tutela dei minori nella pubblicità televisiva ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
			– Seguito disegni di legge nn. 2274-2275 – Contributi associazioni combattentistiche	
Giovedì	12 Gennaio	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni	
Martedì	17 Gennaio	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 11-14)	} – Seguito discussioni generali disegni di legge già avviati	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito (<i>martedì 17, pom.</i>)</li> <li>- Ratifiche di accordi internazionali</li> <li>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e immunità parlamentari</li> <li>- Seguito disegni di legge non conclusi</li> </ul>
				Avvio discussioni generali ( <i>giovedì 19, ant.</i> )
Martedì	17	Gennaio	(pomeridiana) (h. 16,30)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 3715 - Decreto-legge n. 271 su proroga termini processo civile (<i>Presentato al Senato - Scade il 28 febbraio 2006</i>)</li> </ul>
Mercoledì	18	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 3716 - Decreto-legge n. 272 su Olimpiadi invernali e altre misure urgenti (<i>Presentato al Senato - Scade il 28 febbraio 2006</i>)</li> </ul>
	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno di legge n. 3717 - Decreto-legge n. 273 recante proroga termini legislativi (<i>Presentato al Senato - Scade il 28 febbraio 2006</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 3718 - Decreto-legge n. 1, in materia di scrutinio elettronico dei voti (<i>Presentato al Senato - Scade il 4 marzo 2006</i>)</li> <li>- Disegno di legge n. 3538 - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)</li> <li>- Mozione n. 370, Zanda ed altri, sui decoder per il digitale terrestre</li> </ul>
Giovedì	19	Gennaio	(pomeridiana) (h. 16)	} - Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3715 (Decreto-legge proroga termini processo civile), 3716 (Decreto-legge Olimpiadi invernali e altre misure urgenti), 3717 (Decreto-legge proroga termini legislativi) e 3718 (Decreto-legge scrutinio elettronico dei voti), nonché - ove concluso dalla Commissione - al disegno di legge n. 3538 (Reati d'opinione) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 gennaio.

**Nuova ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge  
n. 3684 (Decreto-legge n. 250, recante norme in materia di università e  
beni culturali e altre misure urgenti)**

*(Totale 5 ore e 40 minuti)*

Relatore .....	20'
Governo .....	20'
Votazioni .....	1 h

*Gruppi 4 ore, di cui:*

AN .....	30'
UDC .....	24'
DS-U .....	37'
FI .....	41'
LP .....	19'
Mar-DL-U .....	26'
Misto .....	26'
Aut .....	17'
Verdi-Un .....	17'
Dissenzienti .....	5'

**Nuova ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge  
n. 3600 (Sentenze di proscioglimento)**

*(Totale 5 ore)*

Relatori .....	15'
Governo .....	15'
Votazioni .....	30'

*Gruppi: 4 ore di cui:*

AN .....	30'
UDC .....	24'
DS-U .....	37'
FI .....	41'
LP .....	19'
Mar-DL-U .....	26'
Misto .....	26'
Aut .....	17'
Verdi-Un .....	17'
Dissenzienti .....	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione  
sulla relazione del Ministro della giustizia**

*(Totale 5 ore)*

*Gruppi: 3 ore (escluse dichiarazioni di voto)*

AN .....	22'
UDC .....	18'
DS-U .....	28'
FI .....	30'
LP .....	14'
Mar-DL-U .....	20'
Misto .....	19'
Aut .....	12'
Verdi-Un .....	12'
Dissenzienti .....	5'

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per rendere edotta anche l'Aula del fatto che il Gruppo dello SDI-Rosa nel pugno, in data 28 dicembre, aveva chiesto a lei e alla Presidenza del Senato, in ragione della decisione presa dalla Camera di convocare per il 27 dicembre una seduta straordinaria, di applicare rigorosamente il comma terzo dell'articolo 62 della Costituzione, nel quale è previsto appunto che, qualora vi sia la convocazione straordinaria di una Camera, debba essere convocata di diritto anche l'altra.

Lei gentilmente ci ha risposto, con sollecitudine, il 28 dicembre ricordandoci che la prassi costituzionale non considera più automatica la convocazione di una Camera quando l'altra sia stata già convocata in seduta straordinaria. Noi non riteniamo giusta questa osservazione: semmai si tratta di prassi parlamentare, ma riteniamo che questa prassi, cioè di non adempiere letteralmente alla norma costituzionale dell'articolo 62, sia applicabile quando non vi sia richiesta esplicita di qualcuno di applicare la norma stessa; ma, nel momento in cui una forza politica, un Gruppo parlamentare, un senatore o un deputato chiede l'applicazione della norma, noi riteniamo che la convocazione di diritto della seconda Camera si debba effettuare.

La ragione naturalmente è politica, ma è anche procedurale: infatti, da un lato, solleviamo questo problema per lasciare una testimonianza che può valere per altre circostanze, cioè che non accettiamo la logica

della prassi costituzionale secondo la quale l'articolo 62, comma terzo, non debba essere più applicato; dall'altro, noi ritenevamo necessario svolgere un dibattito al Senato in concomitanza della discussione del tema dell'amnistia svoltasi ieri presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati. Il Senato, infatti, avrebbe potuto dare un contributo significativo al dibattito che si stava svolgendo contemporaneamente nell'altro ramo del Parlamento.

Faccio presente che in Senato sono stati depositati numerosi progetti di legge riguardanti il tema dell'amnistia e dell'indulto. Mi riferisco in particolare a due disegni di legge – uno a prima firma del senatore Cossiga e l'altro del senatore Battisti – che raccolgono le firme di più di cento senatori. Forse il Senato avrebbe potuto offrire un contributo al dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e alla sua decisione di convocare nella stessa giornata di ieri una seduta della Commissione giustizia per la trattazione dell'argomento in questione.

È vero che il procedimento è ormai incardinato, ma – ripeto – riteniamo che quella norma costituzionale debba essere rispettata e che sia persino giusto che il dibattito al Senato venga svolto. Ho appreso che, nel corso della riunione dei Capigruppo tenutasi ieri, non solo il mio Gruppo ma anche quelli della Margherita e dei DS hanno nuovamente sollevato la questione dell'applicazione rigorosa del terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione.

Come ho detto prima, ho posto la questione per due ragioni: innanzitutto per il dibattito specifico sulla questione dell'amnistia e dell'indulto e, in secondo luogo, affinché rimanga agli atti parlamentari che non esiste alcuna prassi costituzionale per la non applicazione del terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Misto-Rnp e dei senatori Petrini e Battafarano*).

PRESIDENTE. Senatore Biscardini, per quanto riguarda l'aspetto procedurale, devo riconfermarle quanto ho scritto nella lettera inviata al Capogruppo del Gruppo Misto in data 28 dicembre 2005: non è prevista l'automatica convocazione del Senato in presenza di una convocazione straordinaria della Camera dei deputati.

Per quanto concerne l'aspetto di merito sollevato, le ricordo che ieri la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità ha esaminato la questione relativa al provvedimento sull'amnistia. Essendo oggetto di discussione presso la Camera dei deputati – credo che la Conferenza dei Capigruppo dell'altro ramo del Parlamento si riunisca oggi per decidere le modalità della discussione in Aula – la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dell'*iter* seguito e si è pertanto riservata la possibilità di riparlare nel corso della riunione che si svolgerà martedì della prossima settimana.

Se la Camera dei deputati deciderà di approvare il provvedimento, è certo che il Senato si adegnerà e provvederà di conseguenza.

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, vorrei far rilevare che nel programma dei nostri lavori è iscritto da tempo un disegno di legge che riguarda le Isole minori.

Mi rendo conto che il calendario dei lavori è stato approvato all'unanimità. Tuttavia, il disegno di legge cui mi riferisco è da tempo iscritto nel programma dei lavori e siamo ormai alle battute finali della legislatura. Tale provvedimento è stato sollecitato da diversi Gruppi parlamentari e spesso se n'è parlato in Aula. Ho dunque chiesto, in passato, che l'esame fosse trasferito alla competente Commissione in sede deliberante, per avere la possibilità di esaminarlo diversamente da quanto fatto in Aula. È inutile che esso sia iscritto nel programma dei lavori; è una vera e propria presa in giro dell'Assemblea.

Ritengo pertanto opportuno cancellare il provvedimento dal programma dei lavori. Dal momento che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, da mesi iscritto – ripeto – nel programma dei lavori dell'Assemblea, e poiché fino ad oggi i disegni di legge di iniziativa parlamentare non hanno avuto sbocchi, ritengo l'attività di parlamentari a questo punto davvero inutile.

Chiedo pertanto al Presidente di trasferire l'esame del provvedimento in Commissione in sede deliberante, sentiti i Capigruppo, oppure di cancellarlo definitivamente dal programma dei lavori, tenuto conto che non viene mai posto all'ordine del giorno di alcuna seduta.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, prendo atto di quanto lei ha testé detto e mi riservo di esaminare la questione in sede di Conferenza dei Capigruppo.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-Rnp*). Signor Presidente, nel prendere atto delle sue dichiarazioni, desidero confermare il nostro totale dissenso, anche perché abbiamo avanzato richiesta di convocazione del Senato quando i provvedimenti sull'amnistia e l'indulto non erano ancora stati incardinati alla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Biscardini, prendo atto della sua diversa interpretazione. Tuttavia, per quanto riguarda il punto di fatto, il provvedimento era incardinato alla Camera dei deputati, come lei sa.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, come ella ricorderà, nella seduta pomeridiana del 6 dicembre, io mi rivolsi proprio a lei a proposito del decreto legislativo in materia ambientale, evidenziando che dovevamo esaminare un provvedimento che necessitava del parere tecnico della Conferenza Stato-Regioni, ancora mancante. Ella giustamente rispose che si sarebbe proceduto ad assegnare il provvedimento una volta acquisita la necessaria documentazione.

Quindi, nella stessa giornata del 6 dicembre, ella indirizzò una lettera al Presidente della Commissione ambiente e ai Presidenti delle altre Commissioni che dovevano esprimere i pareri, in cui si comunicava l'assegnazione dell'atto con riserva, in attesa che arrivasse la prevista documentazione, atteso che mancava il parere della Conferenza Stato-Regioni.

In queste ultime ore, signor Presidente, mentre le Regioni (leggo da un'agenzia di stampa, ma credo che le Regioni abbiano al riguardo indirizzato anche una lettera ai Presidenti di Camera e Senato) sono al lavoro sui punti critici del testo, che sono assai numerosi, atteso che esso racchiude l'intero universo delle questioni ambientali (318 articoli, 420 pagine di allegati e così via), apprendo di alcune dichiarazioni della maggioranza e del Governo in cui si parla di un «via libera» anche senza il parere delle Regioni.

Le chiedo allora per quale motivo si sostiene, da parte del Governo in Commissione e anche da parte del Presidente della Commissione ambiente della Camera, che questa, contrariamente a come lei stesso ed il Presidente Casini affermate, non sarebbe questione vincolante, laddove la legge prevede il parere della Conferenza unificata e che noi ci si esprima solo una volta ricevuto quest'ultimo, anche perché tale parere potrebbe richiedere importanti e significative modifiche del testo al nostro esame, che, ripeto, è assai complesso e articolato.

Maggioranza e Governo sostengono invece che questo è possibile e che il suo autorevolissimo parere, anzi l'atto con cui ella ha disposto l'assegnazione dell'atto con riserva alla Commissione competente ed alle altre Commissioni per il previsto parere, possa essere tranquillamente stracciato.

Le ho voluto rappresentare, anche a nome degli altri colleghi dell'opposizione, questa valutazione. Riteniamo del tutto corretto l'*iter* che è stato seguito e che è stato da lei rappresentato nella lettera del 6 dicembre. Le Regioni d'altronde stanno lavorando per superare quei punti critici che esse, insieme a tutto il mondo dell'imprenditorialità, delle associazioni e delle autonomie locali, hanno individuato.

Siamo abituati alle forzature messe in atto dal Ministero dell'ambiente, in particolare sotto la spinta del Capo di Gabinetto del Ministro e non vorremmo che, per cedere a queste pressioni, che consideriamo assolutamente immotivate ed in contrasto con la legge e con decisioni già prese alla Camera e al Senato, intervenisse una modifica di quel corretto *iter* che si sta svolgendo in questi giorni e che quindi venisse a mancare la possibilità di un confronto sereno, basato su fatti concreti e non su questi

tentativi, che si ripetono, di esercitare forzature per compiacere questa o quella parte.

Pertanto, signor Presidente, desidero ringraziarla dell'attenzione prestata a questi miei richiami. Ho semplicemente voluto ricordare un *iter* che abbiamo concordemente definito e che deve concludersi perché così vuole la legge che, peraltro – ripeto – è stata votata con due fiducie da parte di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Anch'io la ringrazio, senatore Turrone. Naturalmente, non ho nessuna ragione per cambiare l'opinione che ho già espresso: il provvedimento è stato assegnato con riserva e niente fino a questo momento è ancora accaduto. Non ho nozione di pareri pervenuti e, pertanto, si procede come stabilito dalla legge.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, non vorrei che la mia richiesta di intervenire fosse giudicata come una forma di scorrettezza nei confronti della Presidenza, ma desidero rilevare come l'organizzazione dei lavori dell'Aula abbia assunto e stia assumendo connotazioni di carattere sostanzialmente politico e solo politico.

Mi riferisco al fatto che lei, signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo, ha proposto un calendario, che è poi quello sul quale oggi stiamo ragionando, scremato di una serie di provvedimenti. Ciò al fine di consentire che in queste due settimane di calendario programmato venissero esaminati provvedimenti che l'Assemblea potesse licenziare. Tra questi provvedimenti non risulta più – ed io ne ho preso atto durante la stessa Conferenza – il disegno di legge, proposto dal Gruppo di Alleanza Nazionale, relativo ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana.

Ebbene, io mi sento in dovere di dire qualcosa al riguardo, giacché di quella proposta, proveniente – ripeto – dal Gruppo al quale appartengo, rivendichiamo l'orgoglio della presentazione. Dal giorno in cui è stata definita fino a quando è stata discussa, votata in Commissione ed incardinata in Aula, è stato un atto di pacificazione. Quindi, non è assolutamente un discorso di contrasto, né di nostalgia o altro, atteggiamenti che non ci appartengono e che non appartengono a chiunque possiede un senso reale della vita e della storia. Ed è proprio grazie a questo senso reale della vita e, soprattutto, della storia, che ritenevamo e riteniamo tuttora che un percorso come quello da noi proposto fosse da intendersi come positivo e non come negativo.

Inoltre, desidero far presente che personalmente non ho assistito ad alcun tipo di pressione da parte di associazioni o di Gruppi politici. Vorrei chiarire questo aspetto. Non ho assistito – ripeto – ad alcuna pressione e, dato che nutro un profondo rispetto per la Presidenza e per il presidente Pera, sono altresì convinto che la scrematura di alcuni provvedimenti

sia stata dettata solo e soltanto dall'esigenza di poter lavorare e definire gli argomenti inseriti in calendario.

Del resto, noi abbiamo anche preso atto che su questo tema non vi era una totale convergenza anche da parte delle altre forze di maggioranza. Di questo, purtroppo, debbo dolermi. Mi riferisco alle dichiarazioni rese da un esponente di Forza Italia e alle prese di posizione assunte da un esponente dell'UDC durante una delle passate Conferenze dei Capigruppo. Pertanto, mi rendo conto che si sarebbe trattato di un discorso non capito e non condiviso completamente da parte degli stessi alleati.

Per evitare, dunque, situazioni di scontro, perché riteniamo che in questo tema esse non debbano esservi – e mi auguro che nei prossimi mesi possa maturare l'esigenza definitiva di riconoscimento della realtà di chi ha vissuto quel periodo drammatico, sessant'anni fa – voglio sottolineare questo aspetto, signor Presidente. Credo che correttezza vorrebbe, da parte di ognuno, di non alzare bandiere di vittoria dove non vi è stata tenzone, ma di prendere atto invece di una situazione chiara che lei, signor Presidente, ci ha esposto con grande correttezza, sobrietà e senso di responsabilità, quando ci ha sottoposto il calendario per i lavori dell'Assemblea di queste settimane.

Noi abbiamo preso atto di tale disponibilità senza rinunciare, ovviamente idealmente, a questo progetto, a questo impegno che noi riteniamo funzionale non per coloro che si trovarono da una parte o dall'altra, ma per una pacificazione vera di tutti gli italiani.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, non ho niente da aggiungere, salvo che ovviamente quella di non inserire il provvedimento nel calendario dei lavori è stata una mia libera ed autonoma decisione: la proposta è tutta mia, senza nessuna interferenza di alcun tipo.

Le do atto di non aver sollevato il problema durante la Conferenza dei Capigruppo e, quindi, prendo atto anche volentieri delle dichiarazioni che ha fatto in questo momento.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3600) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,56)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3600, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 2005 il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il mio intervento su questo disegno di legge è volto a manifestare la più viva perplessità e

la più netta contrarietà a che si proceda, per l'ennesima volta e senza alcuna utilità, alcuna sistematicità e alcuna efficacia, ad una modifica del codice di procedura penale, in particolare per quanto concerne il delicato tema dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Su questa questione si sono pronunziate, oltre alle associazioni dei magistrati e alle associazioni degli avvocati penalisti, anche correnti dottrinarie disparate, poiché si tratta di un provvedimento che deve essere ascritto sostanzialmente alla categoria delle leggi *ad personam*, ed è evidentemente mirato ad interferire negativamente in processi pendenti, in processi in corso o, comunque, auspicabilmente forse, è ispirato a tale intento. Diversamente, non si comprenderebbe come possa essere ritenuto, fra l'altro, un provvedimento così urgente da essere trattato, calendarizzato e deciso nell'ormai imminente fine della legislatura.

Inoltre, è un provvedimento gravemente errato e lesivo del principio di parità fra accusa e difesa, gravemente lesivo degli interessi di categorie di grande rilievo all'interno del processo penale, ed in particolare di coloro che sono vittime del reato, quando a questa categoria si è fatto più volte retoricamente cenno proprio nell'occuparci del tema della repressione penale.

Infine, è un provvedimento distruttivo – almeno ove non si rimedierà, come poi è stato detto si deve fare anche per la ex Cirielli – dell'attuale assetto della Corte di cassazione ed anche del sistema del rapporto fra il giudizio di legittimità della Cassazione e gli altri gradi della giurisdizione, in particolare fra la sistematicità del giudizio di cassazione penale e di quello civile, poiché completamente opposte – e quindi, fra l'altro, straordinariamente asistematiche – sono le direzioni che i due sistemi e i due giudizi stanno prendendo del nostro ordinamento.

Non v'è dubbio che nel dibattito – a cui, per la verità, non mi appassiono – su quali leggi cosiddette vergogna, o non vergogna, o comunque errate si debba por mano nella prossima legislatura, questa occuperà un ruolo di grande preminenza, pur tuttavia segnalando che certamente essa, se sarà approvata, contribuirà ad arrecare guasti notevoli, anche se temporanei, al nostro sistema processuale penale.

Mi limito a ribadire i tre punti fondamentali sui quali ho già richiamato l'attenzione dell'Aula e sui quali credo che un qualsiasi legislatore avveduto debba soffermarsi prima di licenziare un provvedimento tanto preoccupante e soprattutto di tanta inconsistente efficacia.

Il primo è che comunque nel nostro sistema, un processo di parti deciso da un giudice terzo, non c'è motivo di ritenere che non ci debba essere equilibrio anche negli strumenti processuali a disposizione dell'accusa e della difesa. Segnalo a questa maggioranza, specialmente ad alcune delle sue componenti a suo tempo così preoccupate per la repressione criminale, che l'introduzione di questo rimedio significa che, una volta che la si è fatta franca per qualunque ragione dinanzi al giudice di primo grado, la giustizia, la mano pubblica, la repressione penale non ha uno strumento essenziale come quello di richiedere ad una Corte, come può fare invece l'imputato condannato, il riesame della questione.

Si potevano prevedere altre questioni, si potevano argomentare altre tecniche, ma questo resta preoccupante.

Come dicevo all'inizio, preoccupante è la posizione di colui che è persona offesa, il quale, conseguentemente all'arma spuntata della pubblica accusa, viene privato di uno strumento processuale idoneo ad una verifica, ed infine, come ho già argomentato, certamente si distrugge l'attuale assetto del ricorso per Cassazione, che diventa una sorta di improprio ed inammissibile riesame del merito del provvedimento di prima cura.

Per tutte queste ragioni, vi è la più netta contrarietà in ordine al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, la debolezza e la pretestuosità di un obiettivo viene normalmente rilevata dalla fragilità degli argomenti usati per sostenerlo.

Questo disegno di legge, che ha come perno la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, viene giustificato con due argomenti: il primo è che è un inconveniente non accettabile che un imputato, il quale sia stato prosciolto in primo grado e condannato in sede di appello a seguito di gravame del pubblico ministero, non abbia nel suo percorso processuale un altro giudice competente a riesaminare il fatto perché dispone solamente del ricorso per Cassazione; il secondo argomento è che questa situazione è inaccettabile alla luce dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 98 del 1990.

Ebbene, il secondo argomento è infondato; il primo può essere risolto in modo assai meno devastante di quanto lo risolva il disegno di legge.

Dico che il primo argomento è infondato perché l'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo n. 7 a quella Convenzione prevede espressamente alcune eccezioni a quello che in effetti è configurato come diritto generale, cioè il diritto ad un riesame nel merito di una sentenza di condanna, e tra queste eccezioni vi è il caso in cui la persona interessata sia stata condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Allora, non è fondata l'obiezione di carattere internazionalistico e l'altra obiezione, cioè l'inconveniente di fatto, può essere agevolmente affrontata e risolta non in modo così devastante, ad esempio accogliendo l'emendamento che abbiamo proposto e che riproporremo, che mira a costruire, in questo caso, il giudizio di appello come un semplice giudizio rescindente.

Qualora l'appello del pubblico ministero sia ritenuto fondato dalla corte d'appello, questa non pronuncia sentenza di condanna, ma annulla quella del giudice di primo grado e rimette il processo nei binari. A questo punto, se si avrà un nuovo proscioglimento non ci sarà più possibilità di appello per l'accusa; se invece vi sarà una condanna, seguirà la normale procedura.

Ecco perchè dicevo che disegno di legge in esame è assolutamente ingiustificato. Lo è alla stregua dell'articolo 111 della Costituzione, quale novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 (della quale lei, signor Presidente, fu egregio relatore) che prevede che il processo si svolge in contraddittorio fra le parti in posizione di parità davanti al giudice. Ma parità non vi è di fronte a quell'evento estremamente significativo della giurisdizione che è la pronuncia della sentenza.

Esso è ingiustificato dal punto di vista della razionalità, perché un pubblico ministero che chieda alla corte di assise la condanna a vent'anni dell'imputato e lo veda condannare a diciotto anni può appellare, mentre un pubblico ministero che da quella stessa corte veda prosciolto il suo imputato non può appellare: questa è manifesta irragionevolezza alla stregua dei criteri più volte enunciati dalla Corte costituzionale.

Non vi è plausibilità dal punto di vista dell'eguaglianza delle situazioni fra le parti, anche se mi si può obiettare che talune pronunce della Corte costituzionale hanno affermato – e lo riconosco – che tale uguaglianza non è costante ed assoluta. Ad esempio, la sentenza n. 363 del 1991 ha effettivamente ricordato questo principio a proposito del giudizio abbreviato, in cui si registra una diseguaglianza tra le posizioni delle parti. Tuttavia, la Corte si è premurata di ricordare che una diversità di trattamento rispetto ai poteri delle parti può risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero sia dalla funzione allo stesso affidata. In ogni caso – e lo sottolineo – il diverso trattamento riservato al pubblico ministero, per essere conforme alla Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione.

Dunque, nel giudizio abbreviato, che si svolge in una posizione di vantaggio per il pubblico ministero, perché utilizza gli atti raccolti nell'indagine, è giustificata una disarmonia nei poteri di impugnazione, ma nel giudizio ordinario, in cui le parti sono uguali per dettato costituzionale, non può essere ammessa questa disarmonia di posizione.

Ma c'è di più: se leggiamo l'articolo 1 in connessione con l'articolo 6 del disegno di legge cogliamo un'altra perla. L'articolo 1 prevede che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento, mentre l'articolo 6 stabilisce che, in caso di connessione di *re* giudicande, qualora siano stati esperiti diversi mezzi di gravame, il ricorso si converte in appello.

Ipotizziamo allora un caso, frequentissimo nelle aule giudiziarie, in cui lo stesso imputato sia condannato per talun reato e assolto per gli altri. In tal caso, avverso i capi di imputazione per cui vi è condanna il difensore potrà appellare, avverso quelli per cui vi è proscioglimento il pubblico ministero potrà solo proporre ricorso, ma ecco che il ricorso si converte in appello e l'appello rivive per un fatto del tutto occasionale e contingente. Questa è un'altra situazione di manifesta irrazionalità.

E ancora: la parte civile che introduca nel processo penale la sua pretesa ha una potestà di appello che è strettamente correlata a quella del pubblico ministero *ex* articoli 572 e 576 del codice di procedura penale.

Questo significa che, togliendo l'appello al pubblico ministero, lo togliamo anche alla parte civile la quale, se esercita il suo diritto nella sede propria del processo civile, dispone dei tre gradi di giurisdizione, se lo esercita nel processo penale per fatti assolutamente a lei non addebitabili, viene privata di un grado di giurisdizione.

Anche questo è chiaramente passibile di censura, di manifesta irragionevolezza. E dirò di più: ho già ricordato di scorcio, ma devo ripeterlo seppure telegraficamente, che anche l'imputato è danneggiato da questa situazione normativa. Può darsi che non stia a cuore a nessuno la sorte del pubblico ministero, ma credo dovrebbe esserla quella dell'imputato da quanti si dichiarano garantisti.

Bene, l'imputato può essere prosciolto e quindi non avere potestà di appello anche in situazioni nelle quali la sua colpevolezza è stata affermata così come accade quando la prescrizione ovvero l'amnistia vengono dichiarati applicabili ed applicate per effetto di concessione di attenuanti che presuppongono a monte una valutazione di responsabilità.

Questo è talmente vero che la Corte costituzionale, con ben tre sentenze, colpì l'allora vigente articolo 513 del codice di procedura penale perché questa impossibilità di appello ledeva il diritto di difesa (*ex* articolo 24 della Costituzione). Le cito per completezza: sono le sentenze nn. 70 del 1975, 72 del 1979 e 53 del 1981. Sono situazioni già fulminate dalla Corte e voi le state riproducendo.

Queste considerazioni – anzi molto meno di queste a quanto si legge negli atti della Camera – nella seduta del 26 luglio scorso indussero la relatrice, dopo interventi dell'opposizione meno analitici di questi, meno documentati con sentenze della Corte, a chiedere un rinvio per consentire al Comitato dei nove qualche ulteriore riflessione sulle questioni giustamente sollevate dai colleghi dell'opposizione.

Bene, io credo che anche ora sia estremamente opportuno non varare l'ennesima legge destinata, con grandissima probabilità, a morire nella culla. Altri argomenti vi sarebbero, ma la ristrettezza del tempo mi impone un'economia dei medesimi. Ritorneremo su questi nella sede propria emendativa. (*Applausi del senatore Ayala*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, anche per una ragione di sintesi, compio un richiamo ricettizio alle osservazioni testé esposte dal collega Fassone, evitando quindi di ripercorrerle.

L'argomento, signor Presidente, mi vede sensibile perché da molto tempo – direi da circa 16 anni – ho sempre sostenuto, e non sono stato il solo, che nel nostro sistema processuale occorresse intervenire, naturalmente con lucidità e sempre tenendo presente il giusto equilibrio tra efficienza del processo e garanzie, sul sistema delle impugnazioni.

È inutile ripetere per l'ennesima volta che il nostro è l'unico Paese dove sono necessari almeno tre gradi di giudizio per avere la sentenza definitiva. Sono considerazioni, queste, patrimonio comune della riflessione

di tutti, a prescindere, per quanto riguarda la nostra Assemblea, dagli schieramenti politici nei quali ciascuno di noi milita. Quindi, qualunque intervento che riguardi il sistema delle impugnazioni non può che vedermi particolarmente attento.

Avrei immaginato un intervento in particolare sul giudizio di appello perché, sin dal varo di quello che era considerato il nuovo codice di procedura penale – non lo chiamiamo più tale essendo ormai in vigore dal 1989 – mi sorprese, nelle mie prese di contatto con il nuovo testo, il fatto che, pur di fronte ad una rivoluzione del sistema processuale, quale era il passaggio all'oralità ed alla formazione della prova direttamente davanti al giudice, si fosse lasciato il giudizio di appello sostanzialmente conforme alla precedente disciplina, che – ripeto – era legata ad un'altra forma di processo, totalmente diversa da quella attuale.

Infatti, se il processo si fonda sull'oralità, si fa fatica a immaginare un secondo grado di merito dove soltanto se si dispone la rinnovazione parziale del dibattimento il giudice è in condizione di recepire direttamente la prova; altrimenti è e rimane un processo sulle carte.

Questo poteva andar bene – e andava bene – con il vecchio sistema processuale, ma francamente non c'è bisogno di essere degli studiosi particolarmente qualificati per rendersi conto che un processo di secondo grado, che deve entrare anch'esso nel merito della vicenda, ma che si svolge soltanto sulle carte, a fronte di un processo di primo grado che si fonda sull'oralità, qualche contrasto concettuale lo pone.

Mi colpisce il fatto che il primo firmatario del disegno di legge oggi sottoposto alla nostra attenzione sia l'onorevole Pecorella, da cui mi distingue certamente l'appartenenza politica, ma delle cui capacità tecnico-giuridiche non ho mai dubitato e a tutt'oggi non ho dubbio alcuno; mi stupisce che si sia intestata la paternità di questo intervento, perché è clamorosamente sbagliato e privo assolutamente di senso, direi assistemico, oltre che, come ha detto il senatore Fassone – uso anche io lo stesso termine – del tutto irragionevole.

È inutile ricordare in particolare a lei, signor Presidente, quanto nella precedente legislatura abbiamo fatto in tema di articolo 111 della Costituzione: proprio a lei lo devo ricordare? Certamente no. Proprio quell'articolo tratta delle parti e della loro parità. Non credo che si possa ridurre questo concetto alla parità nell'ambito di un singolo grado di giudizio, anche perché si parla di processo: il riferimento alla parità tra le parti è al processo, non al grado.

Si fa fatica veramente a rendersi conto di quale tipo di organicità con il sistema possa avere questo intervento che intende privare il pubblico ministero del potere di impugnare una sentenza assolutoria. Ciò non solo e non tanto perché paradossalmente – e sottolineo paradossalmente – un pubblico ministero potrà impugnare una sentenza di condanna, cioè una sentenza che abbia accolto la pretesa punitiva da lui portata in aula solo parzialmente, ma non potrà farlo quando invece quella pretesa punitiva non è stata accolta per niente.

Forse non bisogna neanche essere laureati in legge o avere particolari conoscenze o dimestichezza con il mondo del diritto o con le aule di giustizia, ma basta il buonsenso comune: un cittadino che non ha nessuna dimestichezza con le questioni della giustizia cui si tenta di spiegare che un pubblico ministero che perde un processo parzialmente può reagire e ha lo strumento per farlo, mentre un pubblico ministero che lo perde totalmente non può fare nulla, ha difficoltà a capire.

Vorrei allontanare da me il sospetto che, essendo io stato per molti anni pubblico ministero – come penso sia noto a molti – sia condizionato da una sorta di conflitto d'interessi su questa norma. Non è assolutamente così, anche perché – è una battuta quella che dico, ma ha un suo fondamento – gli appelli io non li facevo mai perché i processi li vincevo in primo grado, quindi la cosa proprio non mi tocca, per quella che è la mia esperienza professionale. Ciò non mi impedisce, però, di rilevare quanto meno una frizione di questa previsione con il dettato costituzionale, oltre che con il comune buonsenso che, anche in ordine all'equilibrio garantito tra le parti del processo, trova un suo riferimento che – ripeto – può prescindere dal possesso di conoscenze giuridiche più o meno approfondite.

C'è poi anche questa refluenza anche sul ruolo della parte civile che può, ovviamente ai soli fini della responsabilità civile, reagire a una sentenza usando i mezzi offerti al pubblico ministero; se questi vengono meno, la parte civile naturalmente non potrà avvalersi di quei mezzi.

Ora, mi si può obiettare che esiste anche il giudizio civile. Che discorsi sono? Perché esiste la possibilità di innescare il giudizio civile nel processo penale? Se esiste, deve essere un inserimento pieno, senza condizionamenti non direttamente previsti dal legislatore, ma certamente derivati dalla privazione di un potere del pubblico ministero.

In ultimo, signor Presidente – come vede, mantengo l'impegno di non dilungarmi troppo – vorrei fare un accenno anche a un altro intervento che questo disegno di legge prevede. Sempre sul discorso della riforma delle impugnazioni, non soltanto la mia attenzione e quella di molti altri si rivolgeva alla necessità di rivisitare il giudizio d'appello, ma c'è anche il problema del terzo grado, cioè della Cassazione. Bisognava e bisognerebbe ancora oggi – ci mancherebbe – fare in modo che la Cassazione faccia il suo mestiere, che è quello di giudice che si deve occupare di legittimità.

Invece, l'intervento sulla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale che questo disegno di legge ci offre ottiene l'effetto esattamente contrario, cioè quello non di risolvere un male dell'attuale assetto giuridico del terzo grado di giudizio o giudizio di Cassazione, ma di aggravarlo, perché sostanzialmente diventerà un terzo giudizio di merito, il che è esattamente in contrasto non soltanto con quella linea di riforma da me auspicata – ahimè inutilmente – da tanti anni, ma proprio con l'equilibrio e il senso che complessivamente nel nostro sistema si vuole dare alla permanenza dei tre gradi di giudizio.

Ancora una volta, quindi, signor Presidente, debbo dire che trattasi di interventi che hanno sicuramente un senso, come certamente l'ha avuto quello sull'ordinamento giudiziario, in quanto non c'è dubbio che bisognasse riformarlo, modernizzarlo, renderlo attuale ai tempi, però, ad esempio, in quel caso la diagnosi era corretta, occorreva intervenire su quell'aspetto, ma la terapia era disastrosa.

Purtroppo anche in questo caso, *mutatis mutandis*, poiché qui siamo di fronte a un provvedimento di assai minore rilevanza, la diagnosi è giusta, occorre intervenire in qualche maniera sui giudizi di impugnazione nel nostro sistema processuale, ma, a fronte di una diagnosi che io condivido, si interviene con una terapia che è assolutamente non condivisibile, e ciò ha determinato il mio desiderio di intervenire e di lasciare agli atti del Parlamento la mia contrarietà a questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi sembra opportuno, nei modestissimi limiti di tempo che sono stati assegnati al mio Gruppo (complessivamente circa venti minuti), interrogarci su come mai la Casa delle Libertà abbia ritenuto di consumare l'ennesima forzatura ed indichi proprio il disegno di legge sulla inappellabilità delle sentenze di primo grado come una priorità da portare a casa in questo turbolento scorcio di legislatura. Ciò ancor più dopo che abbiamo dovuto registrare, come risulta agli atti del Senato, che qualche provvedimento è stato invece estrapolato (ce lo ricordava poco fa il rappresentante di Alleanza Nazionale con riferimento al disegno di legge sui combattenti della Repubblica sociale).

La ragione, a mio avviso, è molto facile da comprendere: la si rinviene nella famosa sentenza emessa dalla prima sezione del tribunale di Milano il 10 dicembre 2004. In quell'occasione, infatti, il tribunale di Milano, presieduto dal noto Francesco Castellano, con *a latere* Stefania Abbate e Fabiana Mastrominico, decideva in primo grado nel processo sulla nota vicenda SME, conclusasi, come sappiamo tutti, con una sentenza di assoluzione per il presidente Berlusconi, per una parte delle contestazioni, e con una declaratoria di estinzione di reato per intervenuta prescrizione per altre contestazioni.

L'aspetto veramente singolare è che in quella occasione i difensori del Presidente del Consiglio (mi riferisco agli avvocati e colleghi parlamentari Ghedina e Pecorella) dichiararono che l'onorevole Berlusconi avrebbe presentato sicuramente ricorso in appello per l'unico capo di imputazione per il quale non era intervenuta l'assoluzione, onde chiarire completamente la sua posizione.

Questa è la ricostruzione storica di quell'evento. È strano però che, anziché ricorrere in appello e fare in modo che la corte d'appello, attraverso una sua decisione, riabiliti moralmente il Presidente del Consiglio, l'avvocato Pecorella abbia deciso di coltivare questo disegno di legge

che viene oggi all'esame del Senato in prima lettura dopo quella della Camera.

È evidente che tale normativa, se verrà approvata dal Senato e se verrà promulgata dal Presidente della Repubblica, varrà anche per la sentenza relativa al processo SME, rispetto alla quale quella stessa difesa processuale chiedeva chiarezza, invocava un giudizio approfondito e pretendeva che vi fosse un'ulteriore istruttoria e quindi la totale assoluzione dell'imputato.

Ecco perché ritengo che sia una vergogna quella di continuare ad utilizzare impropriamente il Parlamento per nascondere le malefatte e per cancellare i misfatti ed i problemi giudiziari del capo della Casa delle Libertà.

Mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, a quei pochi che sono presenti in Aula, per dir loro che non mi sembra giusto utilizzare lo strumento parlamentare per cercare di ottenere quello che potrebbe essere ottenuto attraverso i normali rimedi processuali.

Nel 1999, nella scorsa legislatura, questo Parlamento quasi all'unanimità approvava la legge costituzionale n. 2 che modificava l'articolo 111 della Costituzione introducendo quello che venne definito il giusto processo.

Il comma 2 di quell'articolo ancora oggi prevede che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Ciò comporta che se nella fase delle indagini preliminari è teoricamente possibile che il pubblico ministero e la difesa abbiano differenti poteri e funzioni, quando inizia il processo essi devono per forza godere di posizione di assoluta parità.

È per questo che, di fronte alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, non è assolutamente legittimo togliere al pubblico ministero la potestà di appello, come fa purtroppo il provvedimento che stiamo discutendo.

Occorre poi considerare – come già ribadito ed illustrato da altri colleghi – che il potere di impugnazione è una estrinsecazione concreta ed un aspetto di quell'azione penale che per il nostro ordinamento è obbligatoria. Quindi, sottrarre radicalmente l'impugnazione al pubblico ministero, che è proprio il titolare di questa azione, costituisce anche una gravissima violazione dell'articolo 112 della Costituzione.

C'è poi un *vulnus* costituzionale davvero grave che non trova alcuna copertura nell'improprio – a mio avviso – richiamo che il relatore ha fatto al protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed è quel *vulnus* – l'hanno già detto i colleghi – che si consuma nei confronti della parte civile.

L'ultima considerazione che desidero svolgere (ultima chiaramente per limiti di tempo che ormai ho già in qualche modo superato, e ringrazio il Presidente per la tolleranza) è dedicata alla norma transitoria. Per rendere effettivo e fruibile quello che considero un *cadeau*, un regalo che la maggioranza fa al suo Presidente del Consiglio, interviene una norma transitoria. Per rendere effettivo e fruibile proprio questo regalo, viene

prevista l'immediata efficacia della disciplina, che si applica anche ai processi in corso e quindi chiaramente anche al processo d'appello SME.

Per tentare di mascherare in qualche modo questa ennesima ingiustizia, viene prevista la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione. Ma c'è qualcuno fra noi che pensa che la Cassazione possa eventualmente valutare di nuovo il merito della vicenda? Sicuramente no, creeremo ulteriori problemi.

La vostra malafede, colleghi, è evidente. Ecco perché la nostra contrarietà è assoluta. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nessa. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Pertanto, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, per quanto riguarda le ragioni offerte dai colleghi intervenuti in discussione generale attinenti a motivazioni di carattere politico, ad una dietrologia che abitualmente si fa e si è fatta in tante occasioni posso solo dire quanto segue.

Traendo spunto proprio dalle ultime considerazioni svolte dal collega Manzione, rispondo che la problematica sollevata da molti colleghi, in merito alla possibilità della Cassazione di valutare anche la contraddittorietà della motivazione e quindi di entrare *funditus* nel merito, smentisce l'ipotesi che egli adombrava: in virtù della norma transitoria il ricorso in appello diventa ricorso per Cassazione, ma quest'ultima non può entrare nel merito. In realtà, con questo meccanismo l'ingresso nel merito è previsto.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). È ancora peggio!

CENTARO, *relatore*. Quindi, la scappatoia adombrata evidentemente non convince per nulla.

Posso anche dire, sempre traendo spunto dalle considerazioni svolte sulla Cassazione, che certamente è prevista una modifica, un ampliamento dell'attività della Corte. Tuttavia, va anche aggiunto che la contraddittorietà della motivazione diventa momento di verifica di un principio di legittimità complessivo nella valutazione delle risultanze processuali rispetto alla applicazione della norma.

Altra cosa è la mancanza di motivazione sulla quale si è consolidata ormai una giurisprudenza costante, altra cosa è la illogicità della motivazione, che è un percorso deduttivo e logico, altra cosa è la contraddittorietà derivante da una discrasia tra quanto emerge processualmente e la successiva decisione.

Posso anche dire che il riferimento alla Convenzione di Strasburgo è un riferimento puramente letterale nelle parole dei colleghi, ma dà conto di una contraddittorietà tra il primo comma ed il secondo comma dell'ar-

ticolo citato, perché nel momento in cui si afferma come principio che l'imputato deve avere comunque diritto ad una seconda possibilità nel merito in caso di condanna, è evidente che introdurre poi la possibilità che comunque vi sia un'eccezione a questo principio, che è quello fondante della Convenzione, nel caso di ricorso contro sentenze di condanna lo annulla direttamente.

Diventa quindi una scelta di carattere generale, per dare coerenza a questo principio, ma ugualmente, anche attraverso la possibilità di ampliamento del novero dei casi di ricorso per Cassazione, garantisce la possibilità che comunque questo controllo ci sia.

Si è parlato di disparità e di disequilibrio tra le parti, va però considerato come la Corte costituzionale, al riguardo, abbia ritenuto, sempre in termini chiari, che la parità e l'equilibrio tra le parti debbono essere valutati nella fase processuale e nel grado processuale.

Di fronte ad una fase, ad un grado, quindi, parte privata e parti pubbliche devono essere poste nelle condizioni di agire con i medesimi poteri. Altra cosa è quel disequilibrio che viene introdotto sotto il profilo dell'impossibilità, per il pubblico ministero, di proseguire la propria pretesa punitiva, perché in quel caso ci si confronta con una pretesa punitiva pubblica che viene annullata da altra parte pubblica (il giudice) e che quindi determina poi una risposta, anch'essa pubblica, alla pretesa punitiva pubblica del pubblico ministero.

Cosa diversa è evidentemente la possibilità di concedere al condannato un riesame nel merito perché ciò attiene a quello che è uno dei diritti fondamentali del cittadino e cioè la possibilità di difendersi fino alla fine. Aggiungo, inoltre, che il proscioglimento per amnistia è dettato anche dalla valutazione, da parte del giudice, di un principio sancito nel nostro codice, che è quello di affermare in ogni caso, anche ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'amnistia, l'innocenza dell'imputato se gli elementi a sua disposizione lo consentono.

Questo ci deve portare a considerare che la valutazione del giudice di primo grado non è una valutazione burocratica che calcola i tempi ed applica l'amnistia, ma è una valutazione che già da ora deve portare ad un'affermazione d'innocenza, anche se i tempi hanno prodotto il maturare dell'amnistia, e questo principio è valido già oggi. Questo tipo di proscioglimento, quindi, è comunque un proscioglimento che muove da questo tipo di affermazione e che comunque applica in maniera assolutamente formale una norma già esistente.

Per quanto riguarda la parte offesa, devo dire che essa non riceve ulteriore nocimento da questa riforma; si potrà valutare la considerazione che già il legislatore del 1989 aveva dato alla sua posizione, che certamente è una posizione che per certi versi ha dei profili di difficoltà rispetto alle altre parti, ma che rimane sostanzialmente invariata perché partecipa, insieme alla parte pubblica, della pretesa punitiva avendone assolutamente le stesse possibilità. L'eliminazione, quindi, di un grado d'impugnazione non costituisce particolare disequilibrio nei suoi confronti, in quanto risponde a quei principi che ho appena enunciato.

È evidente che parlare di un giudizio di appello rescindente introduce un altro sistema complessivo. Ho avuto occasione di esaminare anche emendamenti interessanti presentati da colleghi dell'opposizione, riguardanti un'ipotesi di appello che guardi soltanto alle carte e che non sia ripetizione di un contraddittorio che già si è dovuto maturare e verificare in assoluta ampiezza durante il primo grado.

Questo ci riporta ad una riforma che sicuramente dovrà essere varata, ma che i tempi impediscono di realizzare in questa legislatura. Ecco perché ritengo che le considerazioni svolte dai colleghi non siano condivisibili e, pertanto, insisto sull'importanza dell'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Centaro.  
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,35*).

## Allegato B

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Collino, Franco Paolo, Giuliano, Magnalbò, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Provera, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Bettoni Brandani, Bianconi, Boldi e Tomassini, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Insindacabilità, richieste di deliberazione**

Con lettera in data 16 dicembre 2005, pervenuta il successivo 28 dicembre, il tribunale Ordinario di Roma – I sezione civile ha trasmesso copia degli atti di un procedimento civile (n. 8998/05 R.G.) a carico del senatore Achille Occhetto – in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 15).

Tali atti sono stati deferiti, in data 10 gennaio 2006, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Con lettera in data 23 dicembre 2005, pervenuta il successivo 27 dicembre, il tribunale di Agrigento – Sezione civile ha trasmesso copia degli atti di un procedimento civile (n. 126/04 R.G.) a carico del senatore Calogero Sodano – in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 16).

Tali atti sono stati deferiti, in data 10 gennaio 2006, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento**

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 20 dicembre 2005, pervenuta il successivo 27 dicembre, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a procedere – avanzata dalla Procura della Repubblica presso il tri-

bunale di Latina – nei confronti dei signori Antonio Santacroce e Andrea Leanza per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 10*).

La predetta richiesta è stata deferita, in data 10 gennaio 2006, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Guerzoni Luciano

Istituzione della «Fondazione nazionale per la memoria e la storia delle stragi, degli eccidi e delle vittime dei crimini nazifascisti compiuti negli anni '43, '44 e '45» (3719)

(presentato in data 05/01/2006);

Sen. Cossiga Francesco

Condizione di punibilità per i reati di violazione del segreto delle indagini e del segreto istruttorio da parte di operatori dell'informazione (3720)

(presentato in data 09/01/2006);

Sen. Angius Gavino, Guerzoni Luciano, Vitali Walter, Franco Vittoria, Iovene Antonio, Acciarini Maria Chiara, Tonini Giorgio, Viviani Luigi

Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato degli stranieri (3721)

(presentato in data 09/01/2006);

Sen. Ulivi Roberto

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (3722)

(presentato in data 11/01/2006).

### **Disegni di legge, assegnazione**

#### **In sede referente**

*1ª Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Formisano Aniello, Sen. Donadi Massimo

Norme in materia di finanziamento ai partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche e per la introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive (3643)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 09/01/2006);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Danieli Paolo

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (3682)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/01/2006);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (3716)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Giustizia, 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 10<sup>a</sup> Industria, 12<sup>a</sup> Sanità; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 09/01/2006);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (3717)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Giustizia, 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 4<sup>a</sup> Difesa, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 9<sup>a</sup> Agricoltura, 10<sup>a</sup> Industria, 11<sup>a</sup> Lavoro, 12<sup>a</sup> Sanità, 13<sup>a</sup> Ambiente, 14<sup>a</sup> Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 09/01/2006);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (3718)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Giustizia, 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 5<sup>a</sup> Bilancio, 12<sup>a</sup> Sanità; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 09/01/2006);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (3715)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost.; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 09/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 10<sup>a</sup> Industria

(assegnato in data 09/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005 (3670)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze

(assegnato in data 09/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003 (3685)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 14<sup>a</sup> Unione europea

(assegnato in data 09/01/2006);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubb.*

Sen. Zappacosta Lucio

Istituzione dell'autorità portuale di Pescara e d'Abruzzo (3688)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/01/2006);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro*

Sen. Magnalbò Luciano

Modifica alla legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di incentivi al reimpiego dei quadri aziendali (3690)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/01/2006);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Donati Anna ed altri

Norme contro interventi estetici su animali d'affezione (3683)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 5<sup>a</sup> Bilancio, 12<sup>a</sup> Sanità

(assegnato in data 10/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1<sup>o</sup> luglio 1997 (3703)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 8<sup>a</sup> Lavori pubb.

*C.6085 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 10/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004 (3704)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 12<sup>a</sup> Sanità

*C.6068 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 10/01/2006);

*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004 (3705)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 10<sup>a</sup> Industria

*C.6067 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 10/01/2006);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Forlani Alessandro, Sen. Cavallaro Mario

Celebrazione del quarto centenario dalla morte del giurista Alberico Gentili e misure di sostegno al Centro internazionale studi gentiliani (3629)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio

(assegnato in data 10/01/2006);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro*

Sen. Izzo Cosimo

Istituzione della posizione assicurativa generale giovani (P.A.G.Gio) e della relativa gestione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (3686)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze

(assegnato in data 10/01/2006).

**Disegni di legge, nuova assegnazione***4<sup>a</sup> Commissione permanente Difesa***in sede deliberante**

Dep. Ramponi Luigi

Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 8<sup>a</sup> Lavori pubb.

*C.3553 approvato dalla Camera dei Deputati;*

Già assegnato, in sede referente, alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) (assegnato in data 09/01/2006).

**Disegni di legge, presentazione di relazioni***A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

In data 11/01/2006 il senatore Pianetta Enrico ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001» (3449);

in data 11/01/2006 il senatore Pianetta Enrico ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 » (3646).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 09/01/2006 le Commissioni 2<sup>a</sup> e Speciale Infanzia riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:

Sen. Ioannucci Maria Claudia

«Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione» (2785)

«Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali» (3373);

Sen. Bucciero Ettore, Sen. Caruso Antonino

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori» (3390);

Sen. Peruzzotti Luigi

«Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione» (3480).

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 dicembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, riferita al primo semestre 2005 (*Doc. CCXXII, n. 3*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 29 dicembre 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc. XV*, n. 382). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI) (*Doc. XV*, n. 383). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Zavoli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00368, dei senatori Boco ed altri.

### **Mozioni**

ZANDA, ANGIUS, BORDON, BOCO, BRUTTI Massimo, DONATI, BRUTTI Paolo, VERALDI. – Il Senato,

premesso che:

l'11 novembre 2005 il Senato ha approvato con voto di fiducia un maxi-emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria per il 2006, integralmente sostitutivo del testo originario del provvedimento, che, tra le numerose misure introdotte *ex novo* ha previsto un finanziamento pubblico di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a sostegno dell'acquisto da parte dei cittadini italiani di apparecchi *decoder* per il digitale terrestre;

come segnalato con l'interrogazione 3-02334, i *decoder* per il digitale terrestre sono distribuiti e commercializzati in Italia dalla società Solari.com s.r.l. controllata dal signor Paolo Berlusconi (fratello del Presidente del Consiglio), il quale deve dunque ritenersi beneficiario delle misure di finanziamento adottate su iniziativa del Governo;

si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215 del 2004 «Sussiste situazione di conflitto di interessi (...) quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità (...), ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate»;

considerato inoltre che:

a seguito delle segnalazioni a tal proposito trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 e 14 novembre 2005, la stessa autorità ha richiesto alla Presidenza del Consiglio informazioni

sulle modalità e le circostanze di presentazione e deliberazione del maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2006;

la Presidenza del Consiglio – secondo quanto comunicato dall’Autorità – avrebbe testualmente dichiarato che il maxi-emendamento in esame «è stato istruito e presentato direttamente dal Ministro dell’economia e delle finanze on. Giulio Tremonti, senza alcuna valutazione del Consiglio dei ministri»;

tale circostanza ha indotto l’Autorità a concludere che «l’assenza di un atto alla cui adozione abbia partecipato il Presidente del Consiglio esclude in radice la possibilità di intervento da parte di questa Autorità, atteso che l’art. 3 della legge n. 215/04 prevede che sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo partecipi all’adozione di un atto, anche formulando la proposta o omette un atto dovuto»; pertanto, nell’adunanza del 30 novembre 2005, l’Autorità ha disposto l’archiviazione del caso;

la ricostruzione dei fatti, per come illustrata dall’Autorità, lungi dal chiudere la vicenda pone semmai più ampi e seri interrogativi non soltanto sulla portata e sui criteri di applicazione della legge n. 215 del 2004 in materia di conflitto di interessi, ma anche sull’effettivo rispetto delle disposizioni che regolano l’attività del Governo nel nostro ordinamento;

in particolare, la mancata sottoposizione del maxi-emendamento al Consiglio dei ministri deve ritenersi una manifesta violazione del disposto dell’articolo 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, che impone la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri su tutte le questioni su cui il Governo chiede la fiducia al Parlamento, nonché sui disegni di legge d’iniziativa governativa (cui deve essere senz’altro assimilato un maxi-emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria);

nel merito, la circostanza ammessa dalla Presidente del Consiglio, per cui il maxi-emendamento sarebbe stato «istruito e presentato» dal ministro Tremonti senza alcun passaggio dal Consiglio dei ministri, non può essere considerata sufficiente per concludere che il presidente Berlusconi non abbia in altra forma «partecipato» alla scelta di presentare un emendamento recante la manovra finanziaria annuale; se così fosse, essendo la legge finanziaria l’atto più rilevante in materia di indirizzo economico del Governo, il suo comportamento dovrebbe essere fortemente censurato in sede politica e parlamentare;

per di più, in relazione al contenuto specifico del maxi-emendamento e agli interessi sui quali esso ha diretta incidenza, tale violazione potrebbe configurare anche una «omissione di atto dovuto», di per sé sanzionabile ai sensi dell’articolo 3 della legge sul conflitto d’interessi;

considerato altresì, che:

affinché possa essere fugato ogni dubbio circa l’adozione di comportamenti elusivi della disciplina in materia di conflitti di interessi, gli accertamenti di legge da parte dell’autorità di vigilanza dovrebbero essere volti ad escludere una «partecipazione» del Presidente del Consiglio non solo ai momenti formali della definizione degli atti di sua competenza,

ma anche alle diverse e complesse fasi nelle quali tali decisioni vengono ipotizzate, vagliate, discusse, elaborate e, infine, maturano per poi essere formalmente assunte;

diversamente si ammetterebbe un'interpretazione meramente formalistica della legge sul conflitto di interessi secondo cui i «titolari di cariche di governo» potrebbero infrangerne i divieti con la semplice adozione di piccole precauzioni, quali allontanarsi per pochi minuti dal Consiglio dei ministri (come accaduto per la deliberazione dei decreti legislativi in materia di previdenza complementare) o far presentare in Parlamento da un Ministro un emendamento di proprio interesse, senza alcun passaggio dal Consiglio di ministri, imponendone poi l'approvazione con il voto di fiducia,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento in ordine alle modalità di formazione e deliberazione del citato maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 – e in generale dei disegni di legge presentati dal Governo alle Camere – per ciò che concerne il rispetto delle prerogative e competenze del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 92 della Costituzione e all'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, e l'effettiva ottemperanza alle disposizioni della legge n. 215 del 2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

in generale, considerata la serietà e gravità del problema del conflitto d'interessi nel nostro Paese, ad adottare comportamenti pienamente conformi – nello spirito oltre che nella lettera – alle già esigue e limitate norme vigenti in materia nell'ordinamento nazionale.

(1-00370)

### Interpellanze

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, D'AMBROSIO, RIGHETTI.

– Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che la legge 21 dicembre 2005, n. 270, «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213/L del 30 dicembre 2005, ha introdotto un nuovo sistema elettorale per le elezioni politiche;

che nella legge, all'articolo 1, comma 6, che modifica il comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14»;

che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella iden-

tificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;

che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero comunque soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi;

che l'aggiunta o la soppressione di un nome all'interno di un contrassegno elettorale, tradizionalmente utilizzato da una forza politica, non comporta certamente una modifica sostanziale dello stesso, ma un adeguamento alle circostanze immanenti al momento della presentazione del contrassegno, ferma la sostanziale e inequivocabile corrispondenza del simbolo con quello già utilizzato in occasione delle elezioni europee;

che «identico» deve avere quindi, a giudizio degli interpellanti, il valore estensivo di conforme, cioè contrassegno utilizzato da un soggetto politico di cui non si possa confonderne l'identità, come appunto è il caso di contrassegno utilizzato per le elezioni al Parlamento europeo cui venisse sottratto un nome, dall'ambito di una grafica e di un disegno e di colori sostanzialmente uguali;

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.», prevede, al comma 2, che «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.» e al comma 3 che «Non è ammessa la presentazione di contrassegni (...), identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti» ed inoltre al comma 4 che «Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica»;

che quindi l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» ha significato completamente differente da quella, pure categorica, di «contrassegno identico», dovendosi intendere – come vuole la prassi consolidata – che secondo la norma ora citata del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati – che, come sottolineato, non è stata modificata dalla legge 270 del 2005 – sia necessaria e sufficiente la riproduzione del simbolo e non la presentazione di un contrassegno identico, elemento che deve invece servire a caratterizzare,

quindi, la sua non confondibilità con altri simboli, tesi questa che viene confermata e rafforzata dal comma 3 – così come novellato dalla legge 270 – e dalle espressioni, già riferite e ivi presenti, ai simboli «usati tradizionalmente da altri partiti», al solo fine di prevedere la preclusione a terzi dell'utilizzo di simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti in quanto costituirebbero «elementi di confondibilità» con gli stessi;

che essendo il momento della presentazione del contrassegno prodromico a tutto il procedimento elettorale, inclusa la presentazione delle liste elettorali e in assenza del quale verrebbe invalidata anche la stessa presentazione delle liste elettorali, deve ritenersi applicabile sin da questo momento il disposto di cui al comma 2, articolo 14, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in palese e ridondante contraddizione con l'espressione «contrassegno identico» del medesimo testo (art. 18-*bis*), come novellato dall'articolo 1, comma 6, della legge 270; questa circostanza di fatto non può valere solo per la esenzione dalle sottoscrizioni per i soggetti che presentino «contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14», proprio perché il riferimento è all'articolo 14, che come abbiamo visto, al comma 2, indica le esatte modalità di presentazione del simbolo: «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo»,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno, in sede di adeguamento e novella del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, così come previsto dall'articolo 7 della legge in oggetto, non intenda apportare la – a giudizio degli interpellanti – imprescindibile interpretazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano intese nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la tradizionale e inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico» e riferentesi alla espressione «contrassegno che riproduca tale simbolo» di valore imperativo superiore in quanto riferentesi a un momento del procedimento elettorale precedente e ineludibile alla sottoscrizione delle liste;

se non si ritenga che la interpretazione, da parte del Ministero dell'interno, della norma riguardante i contrassegni, si renda necessaria soprattutto per evitare l'alea dell'incertezza e la possibilità di differenti interpretazioni della norma da parte delle Corti di appello, circostanza che comporterebbe conseguenze evidenti sul risultato elettorale su scala nazionale delle elezioni politiche;

se non si intenda, infine, dare una chiara interpretazione di quali siano i soggetti effettivamente abilitati e preposti alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle elezioni politiche.

(2-00816 *p.a.*)

PASSIGLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia regolarmente dichiarato, ai sensi della legge del 20 luglio 2004, n. 215, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i suoi dati patrimoniali, quelli del coniuge e dei parenti entro il 2° grado. Nell’ipotesi che tale dichiarazione sia stata completa e veritiera come possa Egli aver dichiarato in data 23 dicembre 2005 di non avere alcuna notizia relativamente agli interessi familiari nel settore dei *decoder*;

se non ritenga che avere stanziato, nelle leggi finanziarie 2004, 2005 e 2006, 230 milioni di euro di contributi per l’acquisto dei *decoder* non rappresenti una misura atta a favorire il digitale terrestre rispetto al digitale satellitare e dunque Mediaset rispetto a Sky, privilegiando così una piattaforma rispetto ad un’altra ed introducendo dunque un fattore di distorsione nel mercato in contrasto con la normativa europea e italiana;

se egli non ritenga che tale comportamento non sia la causa dell’apertura da parte della Commissione europea di un’indagine approfondita nei confronti dell’Italia per gli aiuti di Stato concessi, nel biennio 2004-2005, all’acquisto dei *decoder* digitali.

(2-00817)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

il 9 dicembre 2005 è stato ritrovato a Tulum, in Messico, il corpo straziato di Mattia Mezzetti, ucciso insieme alla fidanzata Martha Taulat Vallverde a colpi di macete;

le due vittime, ritrovate in una discarica di rifiuti, sono state cannibalizzate dai *media* messicani che non hanno esitato a pubblicare le loro foto prima ancora che le rispettive famiglie fossero informate del tragico evento, azzardando, a detta delle autorità messicane, ipotesi fantasiose sul movente dei due delitti, diffondendo, infine, notizie diffamatorie anche nei confronti dei familiari di Mattia, dipinti come persone insensibili;

le autorità messicane hanno lasciato i familiari dei due sfortunati turisti in balia degli eventi, senza fornire alcun movente né il responsabile dei due barbari omicidi. A tutt’oggi nulla è dato di sapere sull’esito delle indagini;

l’*iter* burocratico per il rilascio delle salme prevedrebbe, secondo quanto riferisce la famiglia Mezzetti, l’obbligo di pagamento «immediato e anticipato» delle spese per la restituzione delle salme da parte delle autorità messicane;

la salma di Mattia Mezzetti è rimasta a disposizione delle predette autorità dal 9 al 16 dicembre 2005;

da quella data, a seguito di una serie di inspiegabili ritardi, il rientro in Italia del defunto Mattia Mezzetti è avvenuto il giorno di Natale 2005;

considerato che:

la vicenda si è svolta in una località turistica distante 130 chilometri dall'Ambasciata italiana accreditata a Città del Messico;

i contatti diretti con le autorità di Polizia messicane sono stati presumibilmente tenuti *in loco* dal Console onorario accreditato a Cancun;

le rappresentanze diplomatiche all'estero pare dispongano di una dotazione finanziaria per sopperire unicamente a problemi contingenti di turisti italiani sprovvisti di denaro, il cosiddetto «prestito con obbligo di restituzione»;

le funzioni di Polizia mortuaria, per i casi inerenti il rimpatrio delle salme dei cittadini italiani civili, sono state trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 alle Regioni, le quali possono erogare un contributo per il rientro delle salme dei nostri connazionali all'estero, sulla base di determinati requisiti;

nel caso di specie, la famiglia di Mattia Mezzetti non ha potuto richiedere il predetto contributo alla Regione Lombardia (legge regionale 4/01/85, n. 1), in quanto il proprio congiunto «non risiedeva da almeno 3 anni nel luogo dove è stato assassinato» e, in ogni caso, la Regione pare disponesse di circa 800 euro a fronte dei 5.000 dollari necessari per le spese funerarie e il trasporto aereo della salma,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga opportuno verificare se il «trattenimento» della salma di Mattia Mezzetti da parte delle autorità di Polizia messicana sia stato determinato dalla necessità di approfondire le indagini autoptiche e non, piuttosto, dal ritardo causato dall'impossibilità dei familiari del defunto di effettuare in «tempi rapidi» il bonifico richiesto;

se, in tal caso, il Ministro degli affari esteri non intenda verificare la legittimità della procedura adottata dalle autorità di Polizia messicana e, in caso di abuso di potere da parte delle predette autorità, quali iniziative intenda intraprendere presso il Governo messicano per evitare che simili e sconcertanti episodi possano verificarsi ulteriormente;

se il ritardo del rimpatrio della salma di Mezzetti, resa «a disposizione» della sua famiglia dal giorno 16 dicembre 2005, sia legata alla cadenza bisettimanale dei voli in questa località, nonché alle trattative con le Compagnie aeree, non sempre disposte a dare precedenza all'imbarco di persone decedute, riservando a loro un trattamento identico a quello di un qualsivoglia «bagaglio commerciale»;

se, infine, alla luce dei fatti espressi in premessa, non si ritenga che sarebbe opportuno, in questi casi, applicare le stesse procedure «eccezionali», adottate per la tutela e la protezione dei nostri connazionali all'estero sia civili residenti o turisti), sia militari, vittime di sequestri o morti in missioni di pace, tenendo conto del principio sancito dalla Costituzione che non prevede disparità di trattamento tra cittadini;

se, in tal caso, non si ritenga opportuno istituire un fondo *ad hoc*.

(2-00818)

PASTORE. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

il 27 dicembre 2005 il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato la legge finanziaria regionale per il 2006 ed il 28 successivo il bilancio preventivo per il 2006, il bilancio consuntivo 2005 ed il Documento di programmazione economica e finanziaria 2006, adottando una procedura in evidente violazione con le norme dettate dal Regolamento del Consiglio, dalla legislazione in materia e dalla stessa normativa costituzionale;

è stato infatti lamentato dall'opposizione il mancato rispetto della disciplina in materia di esame in commissione e la mancanza di documentazione contabile e di bilancio, che hanno reso impossibile un approfondito esame dei documenti e ne rendono fortemente problematica, se non impossibile, la verifica della regolarità;

ma, quel che è più grave, e che ha formato oggetto di esposti di natura giudiziaria da parte dei capigruppo della minoranza di centro destra, è stata la presentazione di un sub-emendamento di maggioranza (di dubbia regolarità formale e neppure distribuito ai consiglieri) in forza del quale sono stati dichiarati decaduti tutti gli emendamenti comunque presentati ed in conseguenza del quale è stata approvata, in un battibaleno, la legge finanziaria. Questa circostanza, congiuntamente ad altre segnalate (mancanza degli allegati al bilancio, dichiarazione di decadenza di tutti gli emendamenti al bilancio, mancato esame del conto consuntivo in commissione), forma oggetto di un formale esposto da parte dei capigruppo di opposizione al Prefetto, al Questore ed alla Procura della Repubblica de L'Aquila;

a ciò si aggiunga l'anomala procedura seguita in tale vicenda, che ha visto l'approvazione di legge finanziaria e di bilancio preventivo non seguire (come sarebbe logico e naturale) ma precedere l'approvazione del consuntivo e del Documento di programmazione economica e finanziaria, sul cui contenuto non è il caso di spendere parola alcuna ma che sono assolutamente prodromici all'approvazione di legge finanziaria e di bilancio preventivo;

la nostra Carta costituzionale prevede (art. 127) che il Governo possa promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione;

la locuzione «competenza della Regione» non riguarda solo il campo di attribuzioni della Regione, cioè la materia oggetto dalla legge regionale, ma sicuramente qualsiasi violazione di rilevanza costituzionale che possa mettere in dubbio la legittimità della legge regionale, vuoi che tale legge violi specifici articoli della Costituzione (ad esempio, art. 81 in tema di bilanci e rendiconti; art. 117, primo comma, in riferimento, tra l'altro, al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e quindi del Patto di Stabilità; art. 123, in tema di Statuto regionale e, quindi, di tutte le fonti normative che dallo Statuto traggono origine, norma da valere ancor più in vigenza dell'originario statuto della Regione, ecc.);

la reiterata e consapevole violazione delle norme di diritto sostanziale e procedurale che si può riscontrare nella vicenda testé accennata, potrebbe anche integrare l'ipotesi prevista dall'articolo 126 della Costituzione, soprattutto in considerazione di altri «strappi» costituzionali che sono *sub iudice*, come quello relativo alla legge regionale sul cosiddetto *spoils system*, già impugnata dal Governo nazionale,

lo scrivente chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle vicende sopra illustrate;

se non ritenga opportuno o doveroso acquisire la documentazione relativa, segnatamente quella attestante tempi, forme e modalità di trattazione e di approvazione dei provvedimenti suindicati, sia in Commissione che in Assemblea;

se non ritenga opportuno o doveroso, all'esito del riscontro, assumere tutti i provvedimenti del caso, segnatamente quelli diretti a contestare la legittimità costituzionale delle leggi sopra indicate;

se non ritenga, infine, di considerare assolutamente necessaria un'indagine approfondita per restituire serenità al dibattito democratico e credibilità alle istituzioni regionali, gravemente minacciate, a giudizio dell'interpellante, dall'arroganza della gestione del potere da parte della maggioranza di centro-sinistra nella Regione Abruzzo.

(2-00819)

### **Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

ACCIARINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 6 gennaio 2006 veniva riportato sulle pagine siciliane del quotidiano «La Repubblica», come l'ultimo lembo di fascia costiera a dune di sabbia della Provincia di Palermo, esistente nella spiaggia di Capaci, fosse stato devastato per fare attendere il Circo di Moira Orfei;

lo stesso articolo riportava esaustive immagini fotografiche, ove veniva mostrata la totale eliminazione di alcune dune di sabbia e della relativa vegetazione, nonché lo sfondamento di altre per la costruzione di due piste carrozzabili di accesso all'area retrodunale;

l'area in oggetto è totalmente inserita nei limiti di tutela previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che sottoposta ad apposito vincolo paesistico emanato dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della Regione Sicilia;

sempre nello stesso articolo di stampa il Sindaco di Capaci confermeva i lavori eseguiti per l'arrivo del Circo di Moira Orfei arrivando a dichiarare, senza alcun cenno ai precisi vincoli di tutela: «abbiamo fatto tutto noi in economia. Un lavoretto da niente, di appena 3.000 euro».

alla già devastante opera che caratterizzerà l'arrivo del Circo di Moira Orfei a Palermo, devono aggiungersi, sempre nello stesso articolo

di stampa, le gravissime dichiarazioni del procuratore e responsabile della comunicazione del circo sig. Sandro Ravagnani, il quale ha detto senza alcuno scrupolo morale, né mai smentendo nei giorni successivi, che «il Comune, intenzionato a scrollarsi di dosso la triste fama che lo lega alla strage, ha colto la straordinaria opportunità offerta da un tour che celebra i 50 anni di attività di Moira Orfei»;

tali dichiarazioni stanno, a giudizio dell'interrogante, giustamente alimentando una vivace protesta in quanto offensive nei confronti della stessa opinione pubblica che giustamente richiama nel ricordo del sacrificio del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, e degli agenti di scorta, un imperituro valore sicuramente ben diverso dal brutto ricordo «da scrollarsi finalmente di dosso» grazie ad uno spettacolo circense;

considerato inoltre che:

nello stesso articolo di stampa, nonché da ampia pubblicità trasmessa in televisioni locali, su carta stampata, nello stesso sito di Moira Orfei-pagine «Speciale Capaci» ed affissioni murali, viene dato ampio risalto al fatto che il Circo di Moira Orfei sta godendo, per il *tour* siciliano, del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali;

si ritiene incompatibile il patrocinio del Ministero per una attività che ricaverà lo spazio ove eseguire i suoi spettacoli in un'area appositamente devastata nonostante sia tutelata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e da apposito vincolo paesistico;

il mantenimento del patrocinio del Ministero appare ancor di più incompatibile alla luce delle gravissime ed offensive dichiarazioni rilasciate dal procuratore del Circo Orfei, sig. Sandro Ravagnani, sulla strage di Capaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente intervenire per revocare il patrocinio del Ministero al Circo di Moira Orfei;

se il Ministro stesso non intenda dare ampia ed urgente diffusione pubblica della revoca del patrocinio.

(3-02423)

MANZIONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo del 24 dicembre 2005 (3-02422) l'interrogante evidenziava che il quotidiano «Il Riformista» del 23 dicembre 2005 aveva pubblicato un articolo dal titolo «Il giudice Apicella fa cantare la Procura», nel quale viene descritta una «guerra sotterranea che si combatteva in Procura e che bloccava tutti i procedimenti più delicati: appalti e commistioni tra camorra e politica»;

il quotidiano «Il Mattino» del 29 dicembre 2005, con un articolo in «cronaca di salerno» dal titolo «Il ministro Castelli: Russo via da Salerno», testualmente afferma: il ministro Castelli ha chiesto al Csm l'avvio di un procedimento (...) per incompatibilità ambientale nei confronti del procuratore aggiunto Michelangelo Russo. Il ministro ha avanzato la richiesta a seguito della denuncia di due pm salernitani (...) Il procuratore

aggiunto Russo, secondo l'accusa del ministro, avrebbe tentato di interferire nella gestione dell'inchiesta sui 480 alloggi di via Picarielli (...)»,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le indiscrezioni pubblicate sul quotidiano «Il Mattino»;

quali urgenti provvedimenti siano stati adottati per evitare che altre «illegittime interferenze» (secondo quanto è stato riportato nel quotidiano citato) possano essere messe in campo per «ritardare alcune inchieste».

(3-02424)

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

già con numerosi atti di sindacato ispettivo (4-07116, 3-02037, 3-02149, 3-02225, 3-02293 e 3-02335), l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, nonché le gravissime illegittimità ed anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano; evidenziava altresì – in più riprese – l'illegittimità della Conferenza dei servizi convocata il 13 febbraio 2004 alla quale non era stato invitato l'Ente Parco dei Picentini, nel territorio del quale era prevista la realizzazione di 20 chilometri (dei 36 complessivi) del metanodotto che dovrebbe servire ad alimentare la centrale;

che, fra l'altro, anche in considerazione delle innumerevoli illegittimità commesse, l'interrogante espressamente chiedeva l'emissione di un provvedimento di revoca o di sospensione del decreto di «autorizzazione alla costruzione della centrale», rilasciato dal Ministero delle attività produttive il 3 settembre 2004;

in sede di riscontro ad alcune interrogazioni, il sottosegretario Tortoli, nella seduta del 24 novembre 2005, testualmente dichiarava che «... Allo stato (...) non ci sono elementi (...) che consenta(no) di adottare un provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione rilasciata.»

recentemente, i quotidiani locali hanno dato conto di una inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno che, nell'ambito di una complessa indagine a carico di 45 persone (fra i quali i rappresentanti della Energy Plus) legata ai suoli sui quali dovrebbe essere costruita la centrale termoelettrica di Salerno, hanno ipotizzato i reati di associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio e concussione, arrivando a richiedere per alcuni degli indagati anche provvedimenti cautelari,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

se, alla luce degli allarmanti elementi emersi dalle indagini della Procura della Repubblica di Salerno, non appaia opportuno e necessario che il Ministero delle attività produttive proceda alla revoca – o alla sospensione – della rilasciata autorizzazione.

(3-02425)

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

già con numerosi atti di sindacato ispettivo (tra gli altri 4-07116, 3-02037, 3-02149, 3-02225, 3-02293, 3-02335 e 3-02425), l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, nonché le gravissime illegittimità ed anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano;

con i numerosi atti di sindacato ispettivo surriportati, fra l'altro, l'interrogante espressamente chiedeva l'emissione di un provvedimento di revoca o di sospensione del decreto di «autorizzazione alla costruzione della centrale», rilasciato dal Ministero delle attività produttive il 3 settembre 2004;

in sede di riscontro ad alcune interrogazioni, il sottosegretario Tortoli, nella seduta del 24 novembre 2005, testualmente dichiarava che «... Allo stato (...) non ci sono elementi (...) che consenta(no) di adottare un provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione rilasciata»;

i quotidiani del 5 gennaio 2006 danno conto dell'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo (relativamente ai suoli sui quali sarebbe dovuta sorgere la «centrale termoelettrica»), disposto dal GIP del Tribunale di Salerno, dott. Sgroia, che ha accolto parzialmente le richieste avanzate dalla Procura della Repubblica di Salerno, nell'ambito di una complessa indagine nella quale sono stati ipotizzati i reati di associazione per delinquere, falso, abuso d'ufficio e concussione,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

se alla luce degli allarmanti elementi emersi dalle indagini della Procura della Repubblica di Salerno e del sequestro preventivo dei suoli concesso dal GIP del Tribunale di Salerno non appaia opportuno e necessario che il Ministero delle attività produttive proceda alla revoca – o alla sospensione – della rilasciata autorizzazione.

(3-02426)

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

già con numerosi atti di sindacato ispettivo (tra i quali 4-07116, 3-02037, 3-02149, 3-02225, 3-02293, 3-02335, 3-02425 e 3-02426), l'interrogante evidenziava i notevoli pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, nonché le gravissime illegittimità ed anomalie collegate all'istruttoria espletata, che si ravvisavano in riferimento alla richiesta da parte della società Energy Plus a r.l. di costruzione di una centrale termoelettrica da 780 MW, da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Salerno, a poche centinaia di metri dall'abitato del Comune di Pontecagnano;

con i numerosi atti di sindacato ispettivo già depositati, fra l'altro, l'interrogante espressamente chiedeva l'emissione di un provvedimento di

revoca o di sospensione del decreto di «autorizzazione alla costruzione della centrale», rilasciato dal Ministero delle attività produttive il 3 settembre 2004;

in sede di riscontro ad alcune interrogazioni, il sottosegretario Tortoli, nella seduta del 24 novembre 2005, testualmente dichiarava che «... Allo stato (...) non ci sono elementi (...) che consenta(no) di adottare un provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione rilasciata.»

il quotidiano «Il Giornale» del 9 gennaio 2006, all'interno di un articolo intitolato «Quercia assediata dai Pm di Salerno, spunta una centrale da 1.300 miliardi», nel fare riferimento alle indagini svolte sulla centrale termoelettrica di Salerno-Pontecagnano dalla Procura della Repubblica di Salerno, riferisce la seguente circostanza ipotizzata dagli inquirenti «(...) il 29 luglio alcuni protagonisti del business (...) realizzano dolosamente un black out, togliendo la corrente all'abitato di Pontecagnano, per dimostrare all'opposizione quanto fosse importante avere una fonte di energia autonoma per evitare ulteriori inconvenienti»,

si chiede di conoscere se:

corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

alla luce degli allarmanti elementi emersi dalle indagini della Procura della Repubblica di Salerno, del sequestro preventivo dei suoli concesso dal gip del Tribunale di Salerno e delle incredibili circostanze sopra riportate, non appaia assolutamente necessario che il Ministero delle attività produttive proceda alla revoca – o alla sospensione – della rilasciata autorizzazione.

(3-02427)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 2 gennaio 2006 i lavoratori delle imprese di pulizie e di manovalanza operanti da decenni negli enti della Difesa a Taranto hanno trovato sbarrati i cancelli dell'Arsenale MM, di Maricommi, di Buffoluto (Taranto) e sono stati costretti a protestare presso la Prefettura;

che a causa del taglio del 50% delle spese di funzionamento del Ministero della difesa centinaia di lavoratori del facchinaggio, delle pulizie, oltre che degli insegnanti civili delle scuole militari rischiano di perdere il posto di lavoro;

che una così drastica riduzione della manodopera impegnata comporterà inevitabilmente una caduta del livello della pulizia di locali frequentati da varie migliaia di dipendenti militari e civili della Difesa, e del livello di efficienza degli enti militari interessati,

si chiede di sapere:

quali risorse il Ministro in indirizzo intenda assicurare;

quali provvedimenti lo stesso intenda attuare all'amministrazione della difesa per evitare sia il brusco peggioramento dei servizi sia la drastica riduzione dei posti di lavoro.

(4-09939)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nel mese di dicembre 2005 la biglietteria della stazione ferroviaria di Ostuni (Brindisi) è stata chiusa per circa 15 giorni a seguito della mancanza per malattia del personale impegnato nell'unico turno che viene effettuato;

che Ostuni è uno dei centri turistici più rinomati della Puglia e dell'intero Meridione;

che chiudere la biglietteria proprio in un periodo, quello precedente le festività natalizie e di fine anno, costituisce anche un danno all'economia turistica della città e degli altri centri vicini;

che per evitare il ripetersi di quanto accaduto sarebbe necessario che Trenitalia predisponesse due turni di personale e che sostituisse, come è suo elementare dovere, il personale ammalato;

che, inoltre, la manutenzione del verde presso la stazione non viene più effettuata da tempo su disposizione del responsabile della società che si occupa di questo tipo d'intervento;

che anche questa situazione determina una cattiva immagine della città;

che sarebbe tempo che Trenitalia e le altre società si occupino davvero almeno delle stazioni delle città più importanti della provincia di Brindisi e della Puglia,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso Trenitalia e le altre società interessate affinché Ostuni, ma anche gli altri centri importanti della provincia di Brindisi e della Puglia, abbiano stazioni degne di tale nome.

(4-09940)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 9 settembre 2005 Luciano Enrique Romero Molina, dirigente del sindacato Sinaltrainal, è stato assassinato a Valledupar (Colombia). Il suo corpo è stato ritrovato legato, torturato e con 40 coltellate. Aveva lavorato 20 anni per la Nestlé-Cicolac di Valledupar, da cui era stato licenziato il 22 ottobre 2002 per una presunta cessazione di attività. Tale licenziamento era già stato dichiarato illegale dal Ministero della protezione sociale, tant'è che presso la Prima Corte del Lavoro di Valledupar è tuttora in corso una causa di lavoro contro le aziende Nestlé Colombia s.a., Cicolac Ltda. e Dairy Partens Americas Manufacturing Colombia Ltda. «DPA Colombia Limitada» per il reintegro di Molina nel suo posto di lavoro;

il Programma presidenziale per i diritti umani (Programma presidenzial de HH) della Presidenza della Repubblica di Colombia ha stilato un dettagliato rapporto sull'attività di Molina, come dipendente di Cicolac

e come rappresentante del sindacato Sinantrainal e sul suo brutale assassinio, senza che da questo lasci trasparire nulla di particolarmente rilevante, piuttosto freddo nella sua agghiacciante analisi dei fatti;

da parte sua il Sinaltrainal, sindacato dei lavoratori alimentari colombiani, ha emesso un proprio comunicato nel quale, oltre a sottolineare la grande rettitudine di Molina come uomo ma anche sindacalista impegnato in prima persona nella difesa dei diritti dei prigionieri politici, evidenzia le diverse minacce di morte ricevute da Molina tanto da costringerlo, alla fine del 2004, a riparare in Spagna, a Gijón, da dove era rientrato solo all'inizio di quest'anno; sempre secondo quanto scritto nel comunicato, questo orribile crimine «fa parte della interminabile lista di dirigenti sindacali assassinati in Colombia, all'interno della strategia del terrorismo di Stato conseguente alla persecuzione scatenata dalle imprese per sterminare il movimento sindacale»;

sono ormai migliaia i sindacalisti massacrati in Colombia, molti dei quali lavoravano per alcune grandi multinazionali che producono nell'emisfero Sud del pianeta e vendono i loro prodotti soprattutto nel nord del mondo – tra queste la Coca-Cola e la Nestlé. In Colombia la sistematica violazione dei diritti sindacali assume la dimensione di un vero e proprio genocidio sindacale con 2000 sindacalisti assassinati negli ultimi 10 anni. Le due imprese sopra citate sono state nel corso degli ultimi anni importante sede di questo sterminio: 9 sindacalisti operanti in imprese imbottigliatrici Coca-Cola sono stati uccisi, mentre 10 sono i sindacalisti di imprese Nestlé che hanno perso la vita in seguito al loro impegno nella difesa dei lavoratori. Diversi di questi omicidi sono stati commessi durante trattative e vertenze sindacali ed alcuni addirittura all'interno degli impianti;

per quanto riguarda Coca-Cola, in Colombia più di una indagine compiuta da organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e una indagine promossa da un consigliere comunale di New York hanno portato ad ipotizzare la connivenza tra la dirigenza degli impianti di imbottigliamento e i gruppi paramilitari AUC iscritti dall'Unione europea nella lista dei gruppi terroristi internazionali (vedi Posizione comune 2005/725/Pesc del Consiglio del 17 ottobre 2005);

in Florida un tribunale federale ha ufficialmente incriminato le imprese di imbottigliamento della Coca-Cola in Colombia per omicidio e tortura, nonché per legami con i suddetti gruppi paramilitari;

il 23 settembre 2005 Diosdado Fortuna, presidente della Unione de Empleados Filipinos, viene assassinato subito dopo essere uscito dallo stabilimento Nestlé di Cabuyao, a cinquanta chilometri da Manila, mentre sulla sua moto faceva ritorno a casa; due colpi precisi lo colpiscono alle spalle e muore nonostante il ricovero in ospedale;

Fortuna aveva sostituito, nel 1988, Meliton Roxas, anche'egli vittima di un brutale assassinio, anch'egli in circostanze praticamente identiche, sempre dopo aver lasciato lo stabilimento di Cabuyao;

lo stabilimento Nestlé di Cabuyao è in sciopero ormai da lungo tempo, ossia da quando i lavoratori (era il lontano 2002) hanno iniziato

a chiedere ai rappresentanti della multinazionale svizzera di rispettare il diritto alla previdenza sociale e dunque al regolare versamento dei contributi, peraltro sancito dalla stessa Costituzione filippina; la risposta dell'impresa sembra essersi concretizzata nella presenza di guardie private tutti attorno allo stabilimento, nonostante reiterati solleciti pervenuti alla dirigenza da parte di alcune organizzazioni di difesa dei diritti umani, che senza mezzi termini hanno parlato di «intimidazione» e «violenza» perpetrate nei confronti dei lavoratori di Cabuyao. Centinaia di quegli stessi lavoratori di quello stesso stabilimento, dopo l'assassinio di Fortuna, hanno deciso di prorogare lo sciopero ad oltranza;

i lavoratori aderenti al sindacato, circa seicento persone, hanno chiesto di fare luce sull'accaduto ed accusato sostanzialmente la direzione dell'impresa di essere la mandante dell'orribile omicidio; la stessa moglie di Fortuna, Luz, ha dichiarato come suo marito «non avesse alcun nemico tranne la direzione dello stabilimento Nestlé», mentre da parte dell'impresa è arrivata la condanna del direttore comunicazione, Pedro Dy, e la conferma di una collaborazione con le forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto;

i sindacati colombiano e filippino hanno rivolto pesanti accuse alle imprese Coca-Cola e Nestlé, denunciando gravi episodi verificatisi negli stabilimenti presenti nei Paesi del sud del mondo, sul rispetto dei diritti sindacali, sul rispetto dei diritti umani in generale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno chiedere chiarimenti sui fatti sopra esposti alle competenti Autorità della Colombia e delle Filippine, comprese le nostre rappresentanze in quei Paesi, per cercare di avere quanto prima risposte opportunamente più chiare e logiche ai gravi fatti avvenuti;

se si ritenga opportuno chiedere un coinvolgimento più vincolante delle organizzazioni sindacali internazionali e di quelle sulla difesa dei diritti umani, anche per avanzare ai governi locali una richiesta di applicazione di misure che garantiscano la sicurezza di tutti i lavoratori e dei loro sindacati;

se si ritenga opportuna la promozione di uno strumento di indagine indipendente che offra delucidazioni in merito alle presunte violazioni dei diritti umani denunciate dai settori sindacali interessati e, se fosse necessario, anche la consultazione delle sedi italiane delle due multinazionali.

(4-09941)

**SPECCHIA.** – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il 19 dicembre 2005 è stato inaugurato il raddoppio della ferrovia tra Lecce e Brindisi e che il raddoppio dell'intera tratta tra Bari – Lecce dovrebbe essere invece completato entro l'estate 2006 con i lavori che saranno eseguiti tra Polignano a Mare e Fasano;

che nel corso della predetta inaugurazione esponenti del Governo e del Parlamento, amministratori e dirigenti di Trenitalia hanno percorso i

40 chilometri tra Lecce e Brindisi in 25 minuti a bordo del «Minuetto», uno dei nuovi moderni treni disegnati da Giugiaro;

che quanto innanzi evidenziato ha fatto pensare a tutti che anche tra Brindisi e Lecce sarebbe stato utilizzato il «Minuetto» e che, con il doppio binario, i tempi di percorrenza sarebbero stati più brevi;

che, invece, anche a causa del periodo festivo e di una serie di «fatti incidentali» i tempi di percorrenza sono addirittura aumentati, con ritardi continui, mentre il «Minuetto» è letteralmente scomparso e gli utenti continuano ad utilizzare i vecchi treni;

che tutto ciò ha ovviamente generato polemiche ed anche imbarazzo nello stesso Sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti on. Viceconte, presente all'inaugurazione, che ha annunciato di voler chiedere spiegazioni dell'attuale situazione a Trenitalia;

che l'addetto alle relazioni esterne di Trenitalia, dott. Maruotti, attraverso gli organi d'informazione, ha subito dichiarato che i «Minuetto» utilizzati in Puglia sono in servizio sulla tratta metropolitana di Bari e qualche volta su quella tra Bari e Taranto ed ha aggiunto che per il «Minuetto» tra Bari e Lecce, e quindi tra Brindisi e Lecce, se ne sarebbe parlato in un futuro non meglio precisato;

che lo stesso dott. Maruotti ha anche sostenuto che l'utilizzazione del «Minuetto» tra Bari e Lecce dipenderà dalle decisioni che prenderà la Regione sulla composizione della flotta dei treni destinati alla Puglia e che molto probabilmente su tale tratta si utilizzerà un altro tipo di treno con più posti a sedere, come ad esempio il Tas;

che l'Assessore regionale ai trasporti dott. Loizzo ha affermato che l'accordo con Trenitalia per la nuova flotta dei treni per la Puglia è già stato firmato, che la Regione ha contribuito finanziariamente per la sua parte e che comunque per il «Minuetto» tra Brindisi e Lecce bisognerà attendere;

rilevato:

che è necessario dare una informazione compiuta ai cittadini su un servizio importante come quello ferroviario;

che soprattutto non è più rinviabile l'attuazione di una politica per il trasporto ferroviario che non penalizzi ancora una volta il Sud d'Italia ed in particolare la Puglia e le province di Brindisi e Lecce,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, presso Trenitalia e presso Rfi (Rete ferroviaria italiana).

(4-09942)

CICCANTI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in data 25 agosto 2005 un gruppo di funzionari dipendenti comunali denunciato alla Corte dei Conti delle Marche l'istituzione di uffici pubblici – nella fattispecie si è trattato di cosiddetti «coordinatori d'ambito» – senza che la Regione Marche avesse assunto in merito alcuna iniziativa legislativa nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione;

che tale assenza di normative per la istituzione di tali uffici è ribadita dalla stessa Regione Marche, che in una nota di risposta alla dianozi ricordata denuncia si limita a fare riferimento alla legge 328 dell'8.11.2000, relativa alla disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, che prevede il solo esercizio in forma associata delle funzioni, senza prescrivere alcuna altra norma organizzativa, in quanto di competenza regionale in forza dell'ex art. 117 della Costituzione (prima della riforma del ben noto titolo V);

che, pertanto, in ragione della istituzione degli idonei uffici regionali, realizzati direttamente o indirettamente in convenzione con i comuni associati, si sarebbero dovuti stabilire organico, funzioni e *status* economico, mentre nulla di tutto questo è stato fatto;

che allo stato attuale esiste solo un «Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali», approvato con deliberazione amministrativa n. 306 il 1º.3.2000, quindi un mero atto amministrativo di approvazione di un atto programmatico di indirizzo, a cui non ha fatto seguito alcuna norma organizzativa da parte del Consiglio regionale, che desse organicità ed attuazione a tale indirizzo programmatico;

che l'ufficio di «coordinatore d'ambito», in spregio a qualunque principio di organizzazione di diritto pubblico, è stato costituito con mere note a contenuto prescrittivo, riguardanti lo *status*, la disciplina del rapporto giuridico ed economico dei dipendenti (aspettativa, retribuzione, qualifica, incompatibilità, funzioni, ecc.), senza alcun riferimento alla responsabilità ed ai controlli, pur trattandosi di impiego di danaro pubblico;

che, pertanto, non esistono al momento imputazioni di responsabilità politica sull'operato dei «coordinatori di ambito» (non si sa se dipendono funzionalmente dalla Regione Marche o dai comuni associati), in quanto il rapporto tra gli enti locali non è strutturato;

che i dipendenti, i funzionari ed i dirigenti del «coordinamento d'ambito», ossia della gestione associata dei 24 ambiti territoriali sociali, pur essendo retribuiti con contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni, non sembra risulti «gestire» alcun servizio sociale diretto all'utenza, per il quale ogni comune si avvale di proprio personale, violando così palesemente il principio di economicità e di adeguatezza dell'azione amministrativa, con conseguente aggravamento dell'attività amministrativa;

che si assiste, pertanto, alla istituzione di strutture politicamente e burocraticamente autoreferenziali che, violando ogni principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, producono un danno all'erario, si chiede di conoscere:

se, valutata la eventuale violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 da parte della Regione Marche, si intenda intraprendere idonea iniziativa presso le autorità di controllo contabile per restituire certezza di diritto al cittadino contribuente;

se in tale azione di accertamento si intendano individuare anche precise e circostanziate responsabilità contabili e penali di funzionari ed

altri soggetti preposti al controllo ed al corretto esercizio dell'azione amministrativa, perché possano risponderne personalmente;

se ci siano state spese da parte dei comuni associati che i revisori contabili hanno segnalato come improprie e le abbiano segnalate alla Corte dei Conti competente.

(4-09943)

COLETTI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – (Già 3-02407)

(4-09944)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Risulta all'interrogante:

che nell'aprile 2004, l'addetto *pro tempore* all'Ufficio relazioni con il pubblico, Affari generali e riservati del Comando regionale Abruzzo della Guardia di finanza de L'Aquila apprendeva, da informazioni di altro ufficiale del Corpo, della circostanza di casi di vessazioni da parte di un graduato appartenente al Corpo nei confronti di un imprenditore del luogo, gestore di un locale di intrattenimento;

che, a seguito di disposizione del Capo di Stato maggiore *pro tempore*, all'imprenditore interessato veniva data la possibilità di presentarsi presso gli Uffici del Corpo per un'analisi circostanziata dei fatti, dai quali emergevano significativi elementi di reità che non potevano non essere verbalizzati;

che, conseguentemente, veniva redatto un circostanziato rapporto di servizio e contestuale informativa di reato all'autorità giudiziaria competente;

che l'ufficiale superiore, protagonista della ricezione dell'esposto e della denuncia di che trattasi, è stato oggetto di una prima *reformatio in peius* delle note caratteristiche, giudizi e valutazioni laudative da parte di un 2° revisore nella persona di un alto ufficiale generale del Comando interregionale dell'Italia centrale di Roma, che ha addirittura cancellato lo stesso giudizio laudativo e retrocesso ad una valutazione inferiore a quella precedentemente maturata, che era invece stata migliorata dagli ufficiali superiori di diretto contatto dell'ufficiale denunciante;

che tale incomprensibile ed irrazionale comportamento da parte dell'alto ufficiale generale, che non si è conformato alle valutazioni positive degli ufficiali superiori dell'ufficiale denunciante, senza motivazione *ex lege* 241/90, sembra sia collegato alla particolare e benevola attenzione riservata al graduato denunciato, tra l'altro già condannato per precedenti penali e sottaciuti al Comando di assegnazione;

che, nel maggio 2005, ad ulteriore riprova del clima persecutorio da parte del suddetto generale con sede in Roma, lo stesso ufficiale denunciante veniva trasferito da L'Aquila a Verona, allontanandolo dalla propria famiglia, nonostante avesse manifestato interesse per altre sedi di regioni viciniori, con aggravio di spese per lo Stato, il tutto probabilmente all'insaputa del Comandante generale del Corpo;

che il 17 maggio 2005, nonostante l'ufficiale superiore di che trattasi avesse operato al fine di tutelare l'immagine del Corpo e raccolto la denuncia da parte dell'imprenditore vessato dal graduato della Guardia di finanza, lo stesso veniva reso oggetto di un procedimento disciplinare, a distanza di oltre un anno, da parte di un altro ufficiale superiore, tale t. col. Sanfilippo, all'uopo incaricato da parte della gerarchia locale e del Comando interregionale centrale di Roma, per aver «ricevuto a suo tempo l'imprenditore e raccolto in atti l'esposto», atto poi cassato in autotutela dal Comandante generale del Corpo, evidenziando così palesi illegittimità della scala gerarchica intermedia e l'arbitrarietà del procedimento instaurato;

che l'esposto stesso – è da evidenziare – era stato valutato già dal Comando di sede ben un anno prima, e reso obbligatorio nella trasmissione all'autorità giudiziaria competente, in forza del codice di procedura penale, e che poi dallo stesso Comando regionale viene considerato, stranamente, e un anno dopo lo stesso Comando procede invece a punire il Maggiore;

che, allo stato attuale, lo stesso ufficiale superiore è stato trasferito in sede diversa da L'Aquila, ancorché della stessa regione invece che a Verona, nonostante la vicenda fosse stata rappresentata dallo scrivente interrogante al Cocer;

che l'ufficiale superiore denunciato è stato oggetto di un procedimento disciplinare nella sede de L'Aquila, di isolamento morale e di lavoro (ad esempio non è stato incaricato di alcun ruolo, contrariamente all'anno precedente, in occasione della ricorrenza della fondazione del Corpo il 21 giugno 2005, quando invece era stato incaricato del compito di comando dello schieramento in armi e premiato con un encomio semplice);

che dai fatti rilevati appare, a giudizio dell'interrogante, un mondo militare in una parte dei vertici della Guardia di finanza «familistico», «autoritario», «protettivo» e «connivente» con «schegge deviate» dell'integrità morale del Corpo, che allungano un'ombra furtiva del valore alla fedeltà repubblicana e dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza;

che l'ufficiale è stato inviato a visita medica obbligatoria dal Comandante regionale *pro tempore*, dalla quale emergevano gravi patologie dichiarate connesse con la situazione sul posto di lavoro, patologie e cause inoltre confermate dallo sportello *antimobbing* della ASL di Pescara,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda aprire un'inchiesta per accertare le eventuali protezioni di comportamenti infedeli ai valori del Corpo, da parte soprattutto di qualche alto ufficiale generale che ha importanti responsabilità di comando al Comando interregionale con sede in Roma;

se non ritenga opportuno fare immediata luce su atteggiamenti e comportamenti persecutori nei confronti di ufficiali coraggiosi ed onesti, come il maggiore Massimiliano Salce, che ha inteso difendere la legalità

soprattutto quando essa è stata legata alla credibilità del Corpo e delle istituzioni, affinché sia sottratto da un isolamento morale nello stesso Corpo della Guardia di finanza, a causa di atteggiamenti ritrosi e disaffezionati da parte di colleghi, i quali appaiono più frutto di intimidazione che di servilismo militare;

se non ritenga opportuno preservare, con tutti i mezzi organizzativi ed operativi, le migliori coscienze civili della Guardia di finanza, sottraendoli ad una inversione di valutazioni, dove primeggia chi non vede e non duole a chicchessia, nemmeno a soggetti che infondono disonore e disdoro al Corpo;

che conseguenze abbia avuto la denuncia alla magistratura del caso di che trattasi, riguardante l'appuntato Antonio Manetta, e se lo stesso fosse già stato condannato con procedimento per decreto tempo addietro, oltre a questo episodio, per molestie nei confronti di altro professionista aquilano;

quali conseguenze, sul piano disciplinare, si siano avute nei confronti del citato graduato e se lo stesso sia stato trasferito fuori dalla città de L'Aquila evidenziandosi almeno una incompatibilità ambientale, visti i reiterati episodi commessi sia in servizio che fuori;

quali azioni, atti ed iniziative intenda comunque prendere nei confronti degli eventuali responsabili di questa brutta storia che ha investito parte degli alti comandi della Guardia di finanza.

(4-09945)

GUERZONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Posto che:

la Confederazione Italiana degli Agricoltori di Modena e le associazioni agricole locali e nazionali da tempo denunciano il fatto che per ritardi del Governo nel deliberare il decreto annuale dei flussi e per lungaggini eccessive degli uffici provinciali (Direzioni provinciale del lavoro, Questure, ecc.) nelle autorizzazioni finali, frequenti e numerosi sono i casi di lavoratori che purtroppo risultano a disposizione delle aziende agricole quando le attività colturali per le quali sono stati richiesti sono già terminate;

per l'anno in corso il decreto flussi del Governo, già adottato, si prevede possa essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto alla fine di gennaio o nella prima decade di febbraio –solo da allora potranno essere presentate dalle aziende le domande- e che dalla presentazione delle domande all'arrivo effettivo dei lavoratori nell'azienda, trascorrono di sovente anche quattro mesi, con il rischio effettivo che si ripetano ancora una volta i gravi danni subiti dalle attività lavorative e dalla raccolta dei prodotti oltre che dai bilanci delle imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato del grave ritardo con il quale i lavoratori extracomunitari autorizzati ad entrare in Italia per attività lavorative presso le aziende agricole, sono posti a disposizione delle aziende medesime, con gravi danni economici per le imprese;

se non ritenga necessario ed urgente intervenire per ridurre drasticamente i tempi di pubblicazione del decreto flussi sulla *Gazzetta Ufficiale* e per snellire fortemente le procedure burocratiche connesse con l'autorizzazione al lavoro presso le imprese richiedenti.

(4-09946)

MORO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

risulta che a seguito della pubblicità televisiva riguardante il portale vocale 48409 l'attivazione del servizio avvenga con una semplice telefonata, salvo poi ricevere conferma a mezzo di lettera di Telecom dell'avvenuta attivazione «su adesione» da parte del «Servizio Clienti Residenziali Telecom Italia», senza indicazione del responsabile;

può succedere che la telefonata per l'attivazione non sia partita dall'intestatario dell'utenza telefonica ma da un congiunto, per esempio il figlio dell'intestatario di età inferiore ai dieci anni, che ha digitato il numero apparso sul video;

la lettera di conferma comunica la data di avvio del servizio e l'utenza telefonica nonché la possibilità dalla cessazione del servizio «semplicemente» componendo il numero 48409 e seguendo le istruzioni vocali. Vengono poi allegate le condizioni economiche, le condizioni generali del contratto e da ultimo «l'informativa sulla *privacy*»;

l'interrogante si è premunito di avere copia delle condizioni economiche del servizio su adesione 48409, dalle quali si rileva, a titolo esemplificativo, che per due suonerie monofoniche, a cadenza settimanale, è fissato il prezzo di 3 euro IVA inclusa, ovvero che per un videogioco a cadenza bisettimanale è fissato il prezzo di 6 euro IVA inclusa, ovvero che per 7 SMS sull'oroscopo, a cadenza settimanale, è fissato il prezzo di 3 euro IVA inclusa, ovvero che per 7 SMS contenenti frasi divertenti, a cadenza settimanale, è fissato il prezzo di 3 euro IVA inclusa.

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga che le modalità di attivazione del servizio 48409 di telecom siano compatibili con le normali regole contrattuali;

se non sia il caso di far decorre il servizio dopo aver verificato da parte di Telecom la precisa volontà di attivazione del medesimo;

se, in caso di disdetta a Telecom, siano comunque dovuti importi per i servizi anche per il breve periodo che intercorre tra la telefonata di attivazione e il ricevimento della lettera di conferma, cui può seguire la disdetta;

se risulti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia stata preventivamente informata dell'attività di Telecom del «servizio 4809».

(4-09947)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Siemens Italia ha presentato l'ennesimo piano di ristrutturazione;

risulterebbero essere 400 i posti di lavoro a rischio a Cassina de' Pecchi ed è previsto il depotenziamento del sito di Cinisello;

nel corso dell'ultimo incontro, svolto il 14 novembre 2005 in Asolombarda (presenti il coordinamento nazionale Siemens, i rappresentanti sindacali di tutte le realtà del gruppo e la dirigenza aziendale), il nuovo amministratore delegato di Siemens Italia, nel suo discorso di investitura, ha tracciato le «linee strategiche» della società per il prossimo futuro;

nell'incontro è stata ribadita l'intenzione dell'azienda di «polarizzare» le attività di Siemens Com nei due siti di Cassina de' Pecchi (oltre 1000 dipendenti, di cui circa 400 in produzione) e di Marcianise (Caserta) entro il 30 settembre 2006;

ricerca e sviluppo – secondo le dichiarazioni dell'azienda – dovrebbero essere concentrate nel sito alle porte di Milano, spostando l'attuale attività dal sito di Cinisello a quello di Cassina. A Cinisello, infatti, sono occupate circa 1.200 persone (di cui più di 500 con un rapporto di consulenza) che si occupano di progettazione e sviluppo ma, anche, di testaggio dei prodotti, mentre la produzione dovrebbe essere spostata nel Casertano. Quindi i 400 lavoratori della produzione di Cassina de' Pecchi, secondo l'interrogante, sono destinati al licenziamento mascherato,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano intraprendere per tutelare le produzioni ad alto contenuto tecnologico, effettuate negli stabilimenti del Gruppo Siemens e in particolare le attività di Siemens Com, alla luce del fatto che l'attività dei ponti radio, che si svolge solo a Cassina de' Pecchi e si commercializza in tutto il mondo, è redditizia e ha un futuro;

se non si valuti che la scelta, da parte dell'azienda, di voler interrompere la catena ricerca-sviluppo-sperimentazione-produzione possa indicare chiaramente una volontà di smantellare il settore Com;

quali interventi urgenti si intendano intraprendere per scongiurare che il piano di ristrutturazione annunciato da Siemens non si riveli l'ennesimo episodio di esternalizzazioni e delocalizzazioni all'estero di parti delle attività produttive.

(4-09948)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che da notizie di stampa è emersa l'intenzione dell'Unione di far svolgere le consultazioni relative all'indicazione del candidato sindaco di centro-sinistra per il Comune di Milano anche all'interno delle scuole che verrebbero, all'uopo, trasformate in seggi elettorali;

che, se rispondente al vero, l'intenzione paventata è grave e penalmente rilevante, considerato che la stessa si configurerebbe come illegittimo e strumentale uso di beni e servizi pubblici (aule, energia per il riscaldamento, luce, spese per il personale non docente, eccetera) per fini privati e di parte, oltretutto con ulteriori scopi politico-propagandistici, e getterebbe inoltre un'ombra di parzialità sulle scuole pubbliche coinvolte,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire, ed eventualmente denunciare all'Autorità giudiziaria, iniziative di questo tipo.

(4-09949)

MARITATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in provincia di Brindisi e Lecce hanno sede due cantieri dell'azienda Valtellina S.p.a., una società impegnata nel campo delle telecomunicazioni e telegestioni, che occupano complessivamente 91 lavoratori;

che poco prima delle festività natalizie l'azienda ha fatto pervenire alle rappresentanze sindacali una lettera di nella quale si quantificano in 64 le unità di personale in esubero, interrompendo così di fatto la trattativa già da tempo avviata per il salvataggio dei livelli occupazionali;

che contemporaneamente la regione Puglia ha convocato le parti di fronte a se per verificare la possibilità di chiudere la Procedura di mobilità;

che le organizzazioni sindacali hanno richiesto che il confronto riprenda in vista del raggiungimento di un accordo meno traumatico per il settore e che, contemporaneamente, la regione Puglia si faccia carico di chiarire le possibilità di sviluppo a livello locale nel campo delle telecomunicazioni e applicazioni diversificate;

che la misura della crisi della Valtellina S.p.a. potrebbe essere affrontata con maggiore efficacia a livello nazionale e non solo regionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave crisi occupazionale verificatasi nel settore telecomunicazioni nella regione Puglia e se non ritenga di dover avviare una trattativa a livello nazionale con la Valtellina S.p.a. – avente sede a Gorle (Bergamo) e cantieri a Lecce e Latiano (Brindisi) – al fine di scongiurare, o almeno di ridurre, le inevitabili ricadute in termini sociali e occupazionali della crisi aziendale.

(4-09950)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 3-01620).

(4-09951)

ULIVI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Inps di Prato nel 2001 poteva disporre di un personale composto da n. 140 unità mentre a gennaio 2006 tale personale risulta essere ridotto a n. 106 unità;

la perdita di impiegati e funzionari impedisce all'Istituto di svolgere tempestivamente una serie di compiti fondamentali quali ad esempio i controlli mirati e a tappeto per contrastare il lavoro irregolare;

occorrono quattro mesi per evadere le pratiche della cassa integrazione ordinaria, nove per quella del settore edilizio;

tempi altrettanto lunghi occorrono per la cassa integrazione guadagni straordinaria e per la mobilità del tessile;

ai lavoratori finiti in mobilità a luglio, sulla base dell'accordo relativo al decreto firmato dal Governo per le imprese fino a quindici unità lavorative, non sono ancora arrivati gli assegni;

il distretto tessile pratese, per varie cause, sta attraversando un periodo di grave crisi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente dotare la sede Inps di Prato di almeno altre 20 unità di personale:

quali altre iniziative si intendano intraprendere per risolvere le problematiche in premessa.

(4-09952)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il quotidiano «Cronache del Mezzogiorno», alla pagina 10 dell'edizione del 4.1.06 riporta, con il titolo «Interessi privati nella gestione del Palazzo», un articolo contenente il preoccupato allarme di un Consigliere comunale di Baronissi (Salerno) per il comportamento della civica amministrazione;

secondo l'articolista, il consigliere Esposito, capogruppo AN, avrebbe ravvisato la necessità di un intervento della magistratura per la verifica della legalità di scelte riguardanti materia urbanistica, servizi sociali, iniziative culturali;

l'articolo attribuisce al Consigliere comunale le seguenti affermazioni: «C'è uno sviluppo urbanistico collegato a interessi privati che mettono da parte principi essenziali della politica: trasparenza, legalità, democrazia» e «allo stato ci sono dei passaggi non proprio chiari relativamente ad alcune varianti al piano regolatore generale, all'insediamento della Ikea alla frazione Orignano, al progetto Città dei Giovani e all'area Pip» e, «(...) e poi ci sono le iniziative culturali del Comune, i cui promotori sono anche i beneficiari di finanziamenti a pioggia da parte della Provincia (...)»;

tali dichiarazioni, qualora confermate, nonché l'intero articolo, individuano comportamenti dell'amministrazione comunale di Baronissi meritevoli di accertamenti di liceità e di legittimità;

la necessità di approfondimenti diventa tanto più urgente in quanto le affermazioni del Consigliere di Baronissi intervengono quando la città e la provincia di Salerno sono ancora turbate dalla bufera che ha investito il Comune capoluogo per atti amministrativi più o meno analoghi a quelli oggetto dell'articolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato nell'articolo del quotidiano «Cronache del Mezzogiorno» del 4.1.06;

se ritenga opportuno verificare presto la Procura della Repubblica di un fascicolo di indagini sui fatti richiamati;

se intenda vigilare, per quanto di competenza, affinché non abbiano a verificarsi ritardi nello sviluppo dell'attività di indagine.

(4-09953)

---

---

### Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 372ª seduta pubblica del 2 aprile 2003:

– a pagina IV, sostituire il titolo: «Interrogazioni» con il seguente: «Interpellanze e interrogazioni» ed aggiungere, dopo la parola: «Annunzio» la seguente: «Interpellanze»;

– a pagina XV, alla seconda riga dell'ultimo intervento del Presidente, sostituire le parole: «Dà quindi notizia delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta» con le seguenti: «Dà quindi notizia dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta»;

– a pagina 50, sostituire il titolo «Interrogazioni, annunzio» con il seguente: «Interpellanze e interrogazioni, annunzio»;

– sempre a pagina 50, alla prima riga dell'intervento del Presidente, sostituire le parole: «Comunico che sono prevenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta» con le seguenti: «Comunico che sono prevenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 384ª seduta pubblica del 16 aprile 2003:

– a pagina IV, sotto il titolo: «Governo» eliminare le parole: «Richieste di parere per nomine in enti pubblici»;

– a pagina 129, l'annuncio intitolato: «Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici», deve intendersi sotto il titolo: «Governo, trasmissione di documenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 873ª seduta pubblica del 29 settembre 2005, a pagina IV, sostituire la parola «Documenti» con le seguenti: «Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 915ª seduta pubblica del 5 dicembre 2005, a pagina 347, sotto il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di atti», alla quarta riga del terzo capoverso, sostituire le parole «21 luglio» con le altre: «25 novembre».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 931ª seduta pubblica del 23 dicembre 2005, alle pagine V, terza riga, e 2, sesta riga, nell'intervento del senatore Novi, sostituire il numero 2-00753 con il seguente: 2-00766.

Nello stesso Resoconto a pagina V, sempre nell'intervento del senatore Novi, terza riga, sostituire le parole: «19 luglio» con le altre: «28 luglio».

